

CCLV SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI' 8 MARZO 1978

Presidenza del Presidente Raggio

i n d i

del Vicepresidente SERRA

I N D I C E

Disegno di legge: "Norme regionali di attuazione e integrazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10". (332) (Continuazione della discussione e approvazione):

CARRUS, Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica 3

LORETTU 12

PUDDU PIERO 16

FRAU 16

MACIS 18

MURRU 18

(Votazione segreta) 40

(Risultato della votazione) 40

Disegno di legge: "Sostituzione degli articoli 2 e 27 della L.R. 10 giugno 1974, n. 12, concernente il fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche". (360) (Discussione e approvazione):

MONNI PIETRO SERAFINO 27

CHESSA 28

MULEDDA 29

FRAU 29

PUDDU PIERO 30

ISONI, relatore 30

CONTU, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 31

(Votazione segreta) 41

(Risultato della votazione) 41

Legge regionale 26 ottobre 1977: "Anticipazione al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore del personale dipendente dell'Amministrazione regionale per consentire al medesimo di corrispondere le prestazioni obbligatorie agli aventi diritto", rinviata dal Governo centrale (Approvazione):

(Votazione segreta) 41

(Risultato della votazione) 41

Mozione e interpellanze concernenti la cessione di terreni dall'Ente di sviluppo (ETFAS) alla Società Bonifiche Sarde e sulla cessione a privati di case coloniche:

MADDALON 34

La seduta è aperta alle ore 17 e 30.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 8 febbraio 1978, che è approvato.

Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: "Norme regionali di attuazione e integrazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10". (332)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Norme regionali di attuazione ed integrazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10"; relatori di maggioranza gli onorevoli Schintu e Lorettu; relatore di minoranza l'onorevole Anedda.

Si dia lettura dell'articolo 1.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 1

Finalità della legge

La Regione Sarda attua ed integra con le presenti disposizioni la normativa stabilita dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel quadro del piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale concernente l'uso del territorio, fino all'entrata in vigore della nuova normativa regionale organica in materia di uso e tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 2

Programmi pluriennali di attuazione

Le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali di scala comunale si attuano con le modalità e nei tempi fissati dai programmi pluriennali.

Sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i Comuni della Sardegna appartenenti alle classi I e II previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271.

Potranno altresì essere obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione ulteriori Comuni di particolare espansione industriale o turistica, sulla base di appositi elenchi da approvarsi con decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

I Comuni non obbligati hanno facoltà di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 3

Interventi ammessi dal Programma pluriennale di attuazione

Nei Comuni dotati di Programma pluriennale di attuazione ai sensi del precedente articolo, la concessione a edificare è data per le aree incluse nei Programmi pluriennali di attuazione.

La Concessione può essere altresì rilasciata, al di fuori delle aree comprese nel programma pluriennale di attuazione, oltre che per gli in-

terventi previsti dall'articolo 9, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche per i seguenti interventi: -

a) le opere e gli interventi consentiti dai vigenti strumenti urbanistici comunali nelle zone classificate "A", ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271;

b) le opere e gli interventi consentiti dai vigenti strumenti urbanistici comunali nelle zone classificate "F" turistiche, qualora la utilizzazione non sia subordinata a cura del Comune alla preventiva inclusione delle stesse nei Programmi pluriennali di attuazione;

c) ampliamento di complessi produttivi esistenti e in funzione, nella misura massima del 30 per cento dei volumi o superfici esistenti.

d) interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento dei volumi o superfici esistenti;

e) opere e impianti da realizzare in zona agricola conformi alla disciplina urbanistica vigente.

Nei Comuni obbligati a dotarsi di Programma pluriennale di attuazione e fino alla sua approvazione, salvo i casi previsti dal presente comma, la concessione è rilasciata soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno da parte del concessionario a realizzarle ovvero vengano corrisposti gli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche comunali, sempreché non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o con le norme di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o della legge regionale 9 marzo 1976, n. 10.

Nei Comuni esonerati le concessioni possono essere rilasciate, con le modalità, procedure ed effetti previsti dal primo comma dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sempreché non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, Segretario ff.:

Emendamento sostitutivo Carrus - Erdas:

"Al terzo comma sostituire la parola 'presente' con la parola 'precedente' ". (1)

Emendamento soppressivo parziale Carrus - Erdas:

"Al terzo comma sopprimere le parole 'ovvero vengono corrisposti gli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche regionali' ". (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare i suoi emendamenti.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Signor Presidente, sottopongo alla sua attenzione e alla sua valutazione l'opportunità di una brevissima sospensiva, onde consentire ai colleghi, che hanno preso visione degli emendamenti soltanto nel pomeriggio, di valutarli.

Anche se si tratta di emendamenti di carattere formale nella maggior parte dei casi, emendamenti di coordinamento, tuttavia, siccome sono abbastanza numerosi, sarebbe bene che i gruppi politici li vedessero e valutassero globalmente. Inoltre, sarà opportuna questa sospensione anche per valutare l'emendamento soppressivo del Fondo, che è di carattere sostanziale.

Mi rimetto, signor Presidente, alla sua valutazione per questa sospensiva.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta onde permettere a tutti i Gruppi di prendere visione degli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 35, viene ripresa alle ore 18).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare gli emendamenti numeri 1 e 2.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali,*

finanza e urbanistica. Signor Presidente, si tratta di due problemi di sostanza, che evidentemente vanno concordati con i relatori. Chiederei pertanto alla sua cortesia di proseguire oltre nell'esame degli articoli, per lasciare ad un accordo tra i relatori la definizione dell'articolo 3 e degli emendamenti.

PRESIDENTE. D'accordo; si dia lettura dell'articolo 3 *bis*.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 3 *bis*

Oneri di urbanizzazione

Nelle zone territoriali omogenee classificate "A" e "B" ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono corrisposti nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche regionali. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie fissate dal Comune.

Lo scomputo totale o parziale ai sensi del precedente comma e dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ammesso solo tra opere di urbanizzazione della stessa specie.

Nelle zone territoriali omogenee classificate "C" e "F" ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271, la cui utilizzazione è subordinata alla preventiva approvazione di formali piani di lottizzazione convenzionata, nonché per gli interventi ammessi nelle zone agricole, ad eccezione delle opere di cui all'articolo 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è sempre obbligatoria la esecuzione diretta a cura del concessionario delle opere di urbanizzazione primaria, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria sono corrisposti nella misura stabilita con deliberazione consiliare sulla base delle tabelle parametriche regionali.

Nelle zone territoriali omogenee classificate "D" e "G" ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271, è data facoltà all'amministrazione comunale di applicare la normativa prevista dal primo comma o dal terzo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Emendamento aggiuntivo Carrus - Erdas:

"Nell'ultimo comma, dopo le parole 'Nelle zone territoriali omogenee classificate "D" e "G" '; aggiungere la lettera "H" ". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare quest'emendamento.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Non ci sarebbe bisogno di illustrarlo. Le zone "D" e "G" sono delle zone con particolari caratteristiche, quali quelle industriali o di salvaguardia, dove le norme dell'infrastrutturazione sono tutte particolari.

Le zone classificate "H" sono le zone di tutela, quindi si è voluto aggiungere la lettera "H" per completare la previsione, in modo che tutte le zone (non solo quelle ad indirizzo residenziale) siano comprese.

Si tratta insomma proprio di un emendamento di carattere formale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3 *ter*.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 3 *ter*

Con la convenzione di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il lottizzante deve offrire integrale garanzia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione e per il pagamento delle opere non eseguite direttamente.

Qualora la convenzione preveda l'esecuzione delle opere di urbanizzazione per stralci da eseguire entro precisi tempi di attuazione, la garanzia può essere commisurata ai singoli stati di avanzamento e rinviata per i lavori ancora da eseguire.

L'obbligo di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione ricade sul soggetto titolare della autorizzazione a lottizzare.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

"Il secondo comma è sostituito dal seguente: 'Qualora la convenzione preveda l'esecuzione delle opere di urbanizzazione per stralci da eseguire entro precisi tempi di attuazione, la garanzia commisurata ai singoli stati di avanzamento può essere prestata per l'importo del relativo stralcio'". (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore Carrus per illustrare quest'emendamento.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Anche questo, signor Presidente, è un emendamento puramente formale. Dalla dizione del testo esitato dalla Commissione si sarebbe potuta arguire l'estensibilità della

garanzia all'intera opera anziché allo stralcio, anche se un'attenta lettura del testo avrebbe portato all'interpretazione esatta. Con quest'emendamento, invece, il testo diventa chiarissimo anche nella dizione letterale: la garanzia attiene allo stralcio e non all'intera opera.

Un'interpretazione sistematica avrebbe portato a comprendere comunque, ma con questo si spiega meglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 3 *ter*, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3 *quater*.

FLORIS MARIO, *Segretario ff.*:

Art. 3 *quater*

Nel caso di concessioni inerenti i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per le quali siano stati pagati i contributi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, o per le quali sia stato assunto dal lottizzante l'impegno all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, il rilascio delle singole concessioni alla edificazione è subordinata soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

VIRDIS, *Segretario:*

Art. 4

Priorità d'intervento e validità.

Il programma pluriennale di attuazione, nell'ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale e in coerenza con le indicazioni o prescrizioni del piano comprensoriale di assetto territoriale, se vigente, deve indicare le priorità d'intervento per le opere, gli impianti e l'infrastrutturazione del territorio da realizzarsi nel periodo di validità del programma che non potrà essere, comunque, inferiore a tre e superiore a cinque anni.

Il programma pluriennale di attuazione può comunque comprendere totalmente o parzialmente le zone territoriali omogenee classificate "B" dai vigenti strumenti urbanistici.

In tale ipotesi, il Comune potrà prima della scadenza del programma pluriennale adottare un nuovo programma pluriennale d'attuazione purché, per quanto riguarda le zone "B", le aree comprese nel precedente piano, siano state utilizzate per l'edificazione almeno al 30 per cento, se la validità del programma è fissata in anni tre, al 40 per cento se la validità è di quattro anni, al 50 per cento se la validità è di cinque anni.

Le aree residue delle zone "B" non utilizzate per la edificazione, nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere ricomprese nel nuovo programma pluriennale di attuazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

VIRDIS, Segretario:

Art. 5

Contenuto del programma pluriennale di

attuazione

Il programma pluriennale di attuazione, in coerenza col piano territoriale del Comprensorio, se vigente, e correlato alle capacità di spesa pubblica nell'ambito del territorio comunale, deve contenere:

a) la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale contenente:

1) — la valutazione delle capacità residuali insediative residenziali, produttive, commerciali ed eventualmente turistiche, consentite dallo strumento urbanistico generale;

2) — la valutazione dei fabbisogni per ogni tipo di insediamento da soddisfare in relazione ai fabbisogni complessivi posti a base dello strumento generale;

b) la descrizione delle attrezzature, impianti, opere pubbliche o di interesse generale da realizzarsi nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione contenente:

1) — la descrizione sommaria delle nuove opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, da realizzare e delle opere di urbanizzazione esistenti da adeguare nonché l'elenco delle relative aree che si intendono acquisire o espropriare;

2) — le previsioni finanziarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere di carattere generale, con la conseguente ripartizione degli oneri relativi tra Amministrazioni pubbliche e operatori privati;

c) la delimitazione planimetrica degli ambiti e zone di intervento relativi agli insediamenti previsti dalla precedente lettera a), n. 2, in ordine:

1) — all'individuazione di zone di aree, da destinare ad ogni tipo di insediamento, la cui utilizzazione sia subordinata alla predisposizione di piani particolareggiati esecutivi o piani di lottizzazione convenzionata;

2) — all'individuazione di aree e zone oggetto di utilizzazione diretta, attraverso la concessione, senza la preventiva predisposizione di piani esecutivi, di iniziativa pubblica o privata;

3) — la eventuale delimitazione delle sub-

zone omogenee e turistiche, tra quelle individuate dallo studio di disciplina urbanistica previsto dall'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1976, n. 10, nei Comuni aventi zone omogenee classificate "F" turistiche, nonché la previsione degli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni paesistici ambientali e naturali;

d) le delimitazioni di cui ai commi precedenti sono indicate in uno stralcio planimetrico del piano urbanistico generale di attuazione e dovranno essere indicate sulla mappa catastale.

Alla scadenza del programma pluriennale di attuazione le aree vincolate per l'edilizia pubblica e non utilizzate debbono esser computate ai fini del calcolo delle percentuali sopra indicate nel successivo programma pluriennale di attuazione.

Per i Comuni obbligati — ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 — a dotarsi di piani per l'edilizia economica e popolare, il programma pluriennale di attuazione deve indicare una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abitativo complessivo da riservare ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I Comuni non obbligati alla adozione del piano per l'edilizia economica e popolare possono procedere ugualmente all'individuazione delle aree da riservare all'edilizia economica e popolare; l'estensione non deve in ogni caso superare il 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa calcolato per il periodo di durata del programma pluriennale di attuazione, se adottato, o per un decennio negli altri casi.

L'estensione di aree da includere nei programmi pluriennali di attuazione in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare, nella quota indicata nei precedenti commi, dovrà essere prescelta nelle zone territoriali omogenee classificate "A", "B", "C" dai vigenti strumenti urbanistici.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia

lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo Carrus - Erdas:

"Al primo comma, lettera c), punto 2), sopprimere l'espressione '... attraverso la concessione, senza la preventiva predisposizione dei piani esecutivi d'iniziativa pubblica o privata' ". (5)

Emendamento sostitutivo Carrus - Erdas:

"Al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: 'd) le delimitazioni di cui alla precedente lettera c) sono indicate in uno stralcio planimetrico del piano urbanistico generale e dovranno essere riportate su mappa catastale' ". (6)

Emendamento modificativo Carrus - Erdas:

"Il secondo comma è inserito dopo l'attuale ultimo comma". (7)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

"Nel quarto comma le parole 'negli altri casi' sono sostituite con le parole 'nell'altro caso' ". (8)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

"Al quinto comma le parole 'l'estensione di aree' sono sostituite con le parole 'le aree' ". (9)

Emendamento modificativo Floris Severino - Loretto - Schintu:

"Art. 5 — I commi terzo, quarto e quinto sono stralciati dall'articolo 5 e vanno a far parte dell'istituendo articolo 5 bis". (25)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revoles Carrus.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Signor Presidente, questo gruppo di emendamenti va visto globalmente.

Anzitutto, se uno ha presente come è strutturato l'articolo 5, in cui si parla di contenuto del programma pluriennale di attuazione, si accorge subito che gli ultimi tre commi dell'articolo non attengono ai programmi pluriennali di attuazione, ma invece alla predisposizione dei piani per l'edilizia popolare ed economica, ed allora questi sono — con l'emendamento numero 25 dei colleghi Floris e più — collocati in un articolo a parte. E' proprio una ragione di tecnica legislativa, in quanto trattasi di un argomento diverso dai programmi pluriennali.

Ecco, quindi l'articolo 5 si scinde in due articoli. La materia che attiene all'articolo 5 vero e proprio è trattata negli altri emendamenti, a cominciare dal numero 5. Quando al punto 2 si dice che il programma pluriennale procede "all'individuazione di aree e zone oggetto di utilizzazione diretta attraverso la concessione ... senza la preventiva predisposizione di piani esecutivi, di iniziativa pubblica e privata", questo è pleonastico! Perché se si parla di utilizzazione diretta attraverso la concessione, ciò significa senza la preventiva predisposizione di piani pubblici, di piani esecutivi ...

MULEDDA (P.C.I.). E' soppresso o no?

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Rimane: "all'individuazione di aree e zone oggetto di utilizzazione diretta", punto e basta, perché sono quelle che si utilizzano direttamente, cioè attraverso la concessione. Perché le alternative sono due: o l'utilizzazione avviene attraverso la concessione, e allora è utilizzazione diretta, oppure è previa predisposizione dei piani pubblici e privati, e allora non ci fa nulla. Quindi si tratta di quelle aree, chiaramente, che sono oggetto di utilizzazione diretta, perciò l'emendamento tende a rendere coerente e non pleonastico l'arti-

colo.

Per quanto riguarda la lettera d), così suona l'emendamento: "le delimitazioni di cui alla precedente lettera c) sono indicate in uno stralcio planimetrico del piano urbanistico generale e dovranno essere riportate su mappa catastale". E' un emendamento di carattere formale per rendere più leggibile l'articolo: si sostituisce la parola "indicate" con "riportate", per far rilevare che si tratta di un allegato essenziale; non basta infatti una semplice indicazione in una qualsiasi mappa catastale, ma devono essere riportate proprio nello strumento catastale.

Per quanto riguarda l'emendamento 7, modificativo, esso è dovuto proprio alla ragione che ho detto prima: dovendosi scindere in due l'articolo per ragioni di materia, è chiaro che il secondo comma diventa l'ultimo comma del precedente articolo.

Emendamento numero 8: anziché "negli altri casi", bisogna dire "nell'altro caso", perché i casi sono due. Se si regola un solo caso, rimane l'altro, è evidente.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 9, anziché "l'estensione di aree", che è una dizione impropria, si deve dire "le aree", perché estensione non vuol dire nulla: sono le aree l'oggetto della regolamentazione normativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Loretto ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 25.

LORETTU (D.C.), *relatore di maggioranza*. Mi rimetto all'illustrazione fatta dall'Assessore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, procediamo con le votazioni. Metto in votazione l'emendamento numero 5, soppressivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 6, sostitutivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 8, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 9, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 7, modificativo ..

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Una volta che si approva il 25, il numero 7 decade.

PRESIDENTE. Esatto. L'emendamento numero 7 si intende allora ritirato.

Metto in votazione l'articolo 5, avvertendo i colleghi che se verrà poi approvato l'emendamento numero 25, che istituisce un nuovo articolo, alcune parti dell'articolo 5 andranno trasferite al nuovo articolo 5 *bis*. Chi approva l'articolo 5 modificato dagli emendamenti or ora approvati, alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 6 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 7.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 7

Procedure per l'adozione e approvazione dei programmi pluriennali di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione è adottato con deliberazione del Consiglio co-

munale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di emanazione del provvedimento regionale, dei Comuni obbligati al programma pluriennale di attuazione.

Divenuta esecutiva la deliberazione di adozione, il programma pluriennale di attuazione deve essere depositato entro 10 giorni nella Segreteria comunale.

L'effettuato deposito è contestualmente reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da pubblicare per due domeniche consecutive nei quotidiani editi nell'Isola.

L'avviso di deposito è altresì reso noto al pubblico mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte terza, da richiedere entro 5 giorni da quello dell'ultima data di pubblicazione nei quotidiani.

Durante il periodo di deposito, che dovrà protrarsi per 30 giorni consecutivi a far data dall'inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione, potranno essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti pubblici, organismi, associazioni e da chi vi abbia comunque interesse.

Decorso il periodo per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni di cui al comma precedente, il Sindaco trasmette nei successivi 60 giorni tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Il programma pluriennale di attuazione è approvato, previo parere dell'Assemblea dell'organismo comprensoriale, con decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel programma pluriennale di attuazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale e regionale;

c) la tutela del paesaggio e di complessi

storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) l'osservanza dei limiti e dei rapporti fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 1977, n. 9743-271;

e) la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Con lo stesso provvedimento l'Assessore si pronunzia anche sulle opposizioni ed osservazioni presentate.

Il decreto di approvazione del programma pluriennale di attuazione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è depositato con gli atti nella Segreteria comunale a libera visione del pubblico.

I programmi pluriennali di attuazione approvati ai sensi dei precedenti commi hanno efficacia dalla data del decreto di approvazione.

I Comuni che per la formulazione del programma pluriennale di attuazione ritengono necessario procedere alla revisione dei vigenti strumenti urbanistici, possono contestualmente adottare una variante agli stessi, in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni nonché alla legge regionale 9 marzo 1976, n.10.

Sono ammesse modifiche al programma pluriennale di attuazione solo in caso di documentato incremento del fabbisogno, o per motivata diversa scelta nella realizzazione di infrastrutture o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche, sempreché le modifiche siano compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.

Non sono ammesse modifiche nell'ultimo anno di durata dei programmi pluriennali di attuazione salvo il caso già previsto al comma precedente per necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

Non potranno essere soppresse o ridotte per mezzo di modifiche al programma pluriennale di attuazione le delimitazioni di cui all'articolo 5, lettera c), a meno che esse non siano conseguenza di revisione dello strumento urbanistico generale.

In caso di modifica del programma pluriennale di attuazione dovrà comunque essere documentato lo stato di attuazione del programma

pluriennale di attuazione stesso.

Per l'adozione e approvazione delle modifiche ai programmi pluriennali di attuazione si applica la procedura prevista nel presente articolo per i programmi pluriennali di attuazione medesimi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

“Il primo comma è sostituito dal seguente: ‘Il Programma pluriennale di attuazione è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di emanazione del decreto regionale emanato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 2’”. (10)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

“L'ultimo comma è sostituito dal seguente: ‘Per l'adozione e approvazione delle modifiche ai Programmi pluriennali di attuazione si applica la procedura prevista nel presente articolo’”. (11)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Signor Presidente, il primo, il numero 10, si illustra da sé: anziché la dizione generica “provvedimento regionale”, che potrebbe essere un decreto, una legge o altro, si dice con chiarezza quale è la natura del provvedimento.

Per quanto riguarda poi l'emendamento all'ultimo comma, anch'esso si illustra da sé, perché riporta la procedura prevista nell'articolo che si sta esaminando.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 10, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 7, così come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

VIRDIS, *Segretario:*

Art. 8

Mancata formazione del programma pluriennale di attuazione e dei piani esecutivi comunali —
Interventi sostitutivi

Nel caso in cui i Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione non vi provvedano entro il termine di cui all'articolo 7 della presente legge, il competente organo regionale di controllo sugli atti dei Comuni invita il Sindaco a provvedervi entro l'ulteriore termine massimo di 30 giorni.

Scaduto infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo di cui al comma precedente nomina un Commissario "ad acta" per l'affidamento dell'incarico della redazione del programma pluriennale di attuazione e per la convocazione del Consiglio comunale per la relativa adozione o per gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.

Qualora la edificazione di zone o comparti di aree incluse nel programma pluriennale di attuazione sia subordinata alla redazione di piani particolareggiati esecutivi e l'Amministrazione comunale non li adotti e li trasmetta nel termine

di 180 giorni dalla data di esecutività del programma pluriennale di attuazione, si procede ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

Qualora la edificazione di aree e zone o comparti inclusi nel programma pluriennale di attuazione sia subordinata alla predisposizione di piani particolareggiati esecutivi d'iniziativa pubblica o privata, questi dovranno essere approvati nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione e dovranno essere attuati, relativamente ai piani particolareggiati e ai piani di zona, entro i termini prescritti dalla legislazione vigente e, relativamente ai piani di lottizzazione, entro il termine fissato nelle relative convenzioni in conformità alle disposizioni vigenti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario:*

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

"Il terzo comma è sostituito dal seguente: 'Qualora la edificazione di zone o comparti di aree incluse nel Programma pluriennale di attuazione sia subordinata alla redazione dei piani particolareggiati d'iniziativa pubblica o privata e l'Amministrazione comunale non li adotti e li trasmetta nel termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Programma pluriennale di attuazione, si applicano gli interventi sostitutivi previsti nei precedenti commi del presente articolo' ". (12)

Emendamento modificativo Carrus - Erdas:

"Il quarto comma va inserito nell'istituendo articolo 9 bis". (13)

Emendamento sostitutivo parziale Floris Severino - Loretto - Schintu:

"Il titolo è così sostituito: Mancata formazione del Programma pluriennale e dei Piani par-

ticolareggiati di attuazione. Interventi sostitutivi". (26)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare i suoi emendamenti.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Per quanto riguarda l'emendamento numero 12, signor Presidente, si corregge la dizione "piani esecutivi comunali". "Piani esecutivi comunali" è infatti una dizione impropria: in realtà, si deve parlare di piani particolareggiati, sia che si tratti di iniziativa pubblica sia che si tratti di iniziativa privata. L'emendamento tende allora a sostituire le parole "piani esecutivi comunali" con "piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata".

Anche la modificazione del titolo è conseguente a questa scelta, perché i piani particolareggiati sono o quelli che il comune promuove direttamente, oppure quelli che hanno valore di piano particolareggiato, come le lottizzazioni convenzionate. Quella dell'emendamento è una riscrittura in termini più precisi; "piani esecutivi" non significa nulla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Loretto.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, io credo che ci sia un equivoco, perché l'articolo 8 in realtà tratta dei piani particolareggiati e quindi dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica. Tutto il ragionamento e il meccanismo dei termini sono chiaramente riferiti nel contesto dell'articolo ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica e non ai piani particolareggiati di iniziativa privata!

Mi sembra di capire che la dizione "o privata" sia nata da un errore materiale di stesura da parte di chi ha predisposto il testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali,*

finanze e urbanistica. Bisogna eliminare la dizione "sia di iniziativa pubblica o privata", oppure solo l'espressione "o privata". Il risultato è lo stesso.

PRESIDENTE. Rimанiamo così d'intesa: l'emendamento numero 12 all'articolo 8, sostitutivo parziale, va letto in questo modo alla terza riga: "di piani particolareggiati di iniziativa pubblica", togliendo "o privata".

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 13, tenendo presente che questo emendamento è ovviamente legato all'emendamento numero 16, che istituisce l'articolo 9 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 8, modificato dagli emendamenti approvati. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 9

Espropri a norma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e utilizzazione delle aree espropriate

Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, non abbiano presentato istanze di concessione o di

lottizzazione convenzionata corredate degli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie, il Comune procede ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, all'esproprio delle aree in base alle disposizioni contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Uno o più proprietari qualora dimostrino l'impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari interessati, di predisporre un piano di lottizzazione previsto dagli strumenti urbanistici generali, possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre uno studio urbanistico esteso all'intera zona. In tali ipotesi il piano si attuerà per comparti e i relativi oneri di urbanizzazione verranno ripartiti fra i diversi proprietari lottizzanti.

Le aree espropriate ai sensi del presente articolo vanno a far parte del patrimonio indisponibile del Comune e conservano le destinazioni d'uso previste negli strumenti urbanistici generali.

Il Comune, previo studio urbanistico di attuazione, ove necessario, concede tali aree in diritto di superficie da 60 a 99 anni, tramite convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'edilizia residenziale, prescindendo dai requisiti soggettivi previsti in tale norma che peraltro fungeranno da criteri prioritari, nonché ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 della legge medesima per insediamenti produttivi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

“Al primo comma l'espressione “singolarmente o riuniti in consorzio” va sostituita con l'espressione “singolarmente o associati”. (14)

Emendamento modificativo Carrus - Erdas:

“Il secondo comma va inserito nell'istituendo articolo 9 bis”. (15)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Erdas:

“E' istituito l'articolo 9 bis composto da: quarto comma articolo 8; secondo comma articolo 9”. (16)

Emendamento aggiuntivo parziale Floris Severino - Loretto - Schintu:

“Al primo comma premettere l'espressione ‘Salve le particolari disposizioni contenute nella presente legge’”. (27)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare i suoi emendamenti.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Parto dall'emendamento numero 14, signor Presidente. L'articolo 9 parla di “aventi titolo singolarmente o riuniti in consorzio”; quando si dice “riuniti in consorzio” si ipotizza una forma particolare di riunione, quindi si fissa quale deve essere il tipo della riunione stessa. Invece abbiamo ritenuto opportuno dire semplicemente “associati” perché è più generico (quindi può essere anche una società, può essere una cooperativa, può essere una società di fatto, e così via), altrimenti si ipotizza questo consorzio che non si sa cosa voglia dire.

Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 15, si tratta di uno spostamento per ragioni di collocazione della materia, per cui il secondo comma — proprio per ragioni di tecnica legislativa — va inserito in un altro articolo che ha un oggetto diverso, cioè ad un articolo 9 bis da istituire.

L'emendamento numero 16, aggiuntivo, prevede appunto l'istituzione dell'articolo 9 bis.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 27 viene dato per illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la ma-

no.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 9, come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

VIRDIS, Segretario:

Art. 10

Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco

Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti ad integrazione di progetti presentati o degli impegni da assumere da parte del concessionario, ovvero decorsi i termini stabiliti dall'articolo 11 della legge 27 giugno 1974, n. 247, il Sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica contro il silenzio-rifiuto.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore regionale degli enti locali, finan-

ze e urbanistica invita il Sindaco a pronunciarsi nei successivi 15 giorni.

Scaduto infruttuosamente detto termine l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica procederà nei 10 giorni successivi con proprio decreto alla nomina di un Commissario "ad acta" che dovrà pronunciarsi sulla domanda di concessione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'incarico, sentita la Commissione edilizia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10 bis.

VIRDIS, Segretario:

Art. 10 bis

Nel caso in cui, trascorsi 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di concessione per lottizzazioni convenzionate ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l'interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica contro il silenzio rifiuto.

Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita il Sindaco a pronunciarsi nei successivi 30 giorni.

Scaduto infruttuosamente detto termine l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica procederà nei 10 giorni successivi con proprio decreto alla nomina di un Commissario "ad acta" che dovrà pronunciarsi sulla domanda entro 60 giorni dalla data del ricevimento dell'incarico sentita la Commissione edilizia.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

“Al primo comma l'espressione ‘dalla data di ricevimento dell'istanza di concessione per lottizzazioni convenzionate’ è sostituita dalla seguente: ‘dalla data del ricevimento dell'istanza di autorizzazione a lottizzare’ ”. (17)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

“Al secondo comma la dizione ‘il Sindaco’ è sostituita con la dizione ‘la Amministrazione comunale’ ”. (18)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

“Al terzo comma l'espressione ‘dovrà pronunciarsi sulla domanda entro 60 giorni dalla data del ricevimento dell'incarico sentita la Commissione edilizia’ è sostituita dalla seguente: ‘provvederà a convocare, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, il Consiglio comunale per la relativa adozione ed adottare successivamente gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari, al fine di rendere esecutivo il Piano di lottizzazione’ ”. (19)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. L'emendamento numero 17, Presidente, tende a sostituire l'espressione: “dalla data di ricevimento dell'istanza di concessione per lottizzazioni convenzionate”, con la dizione, molto più precisa, contenuta nella legge 765, che è quella di “autorizzazione a lottizzare”. Cioè il privato chiede all'Amministrazione comunale non la concessione di lottizzare, ma l'autorizzazione a lottizzare, secondo la legge 765. Quindi quest'emendamento riporta, sul piano formale, quello che dice la legge.

Per quanto riguarda l'emendamento nu-

mero 18, regolamentando la norma i poteri sostitutivi in materia di lottizzazione, non è il Sindaco che dà la concessione a lottizzare, ma è l'amministrazione comunale, il consiglio comunale. Quindi occorre sostituire l'autorità “sindaco”, con l'autorità “amministrazione comunale”.

L'emendamento numero 19, trattandosi di un consiglio comunale (perché secondo la legge-ponte è il consiglio comunale che deve autorizzare il privato a lottizzare), prevede che il potere sostitutivo, anziché nella forma dell'autorità singola, sia esercitato attraverso la convocazione d'ufficio, proprio perché la Commissione, con l'articolo 10 *bis*, ha introdotto un meccanismo sostitutivo nelle lottizzazioni, non nelle concessioni. Le espressioni usate (“concessione”, “sindaco” e “poteri sostitutivi”) erano tipiche di una autorità organo unico e non di un'autorità organo collegiale, quale è l'amministrazione comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 17, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 18, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento 19, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 10 *bis*, modificato dagli emendamenti. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 11

Costituzione del Fondo regionale di avviamento e rotazione per gli interventi di urbanizzazione

E' istituito presso uno o più istituti di credito tesorieri della Regione un fondo speciale denominato "Fondo regionale di avviamento e rotazione per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria da parte dei Comuni della Sardegna".

Sono finalità del Fondo con carico dei relativi oneri:

a) la concessione, a ciascun Comune partecipante, di un concorso semestrale per il pagamento, sino al 50 per cento, degli interessi dovuti sui mutui che assumerà per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, compresi gli allacciamenti ai servizi civili esistenti, e per il pagamento delle indennità di esproprio delle aree ricadenti nella previsione di cui all'articolo 9 della presente legge;

b) la presentazione di garanzia fidejussoria di pari grado alla obbligazione principale espressa dal mutuo contratto dai singoli Comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

c) le spese per il funzionamento del Fondo.

In apposita convenzione con i suddetti istituti di credito saranno regolate le modalità relative al pagamento del concorso negli interessi e della prestazione delle garanzie fidejussorie.

PRESIDENTE. All'articolo 11 ed ai successivi sino al 17 è stato presentato un unico emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Puddu Piero - Macis:

"Gli articoli 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 sono soppressi". (24)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu Piero per illustrare l'emen-

damento.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Brevemente, per chiarire i motivi che hanno portato la Commissione bilancio, a maggioranza, a chiedere la soppressione degli articoli dall'11 sino al 17 (gli articoli che riguardano la costituzione del Fondo) e a decidere la conseguente presentazione dell'emendamento soppressivo.

Abbiamo già detto, in sede di discussione generale del disegno di legge, che noi riteniamo che l'accreditamento previsto dall'articolo 16 del disegno di legge in questione — dal Fondo di cui all'articolo 16 della 268 — sia improprio, in quanto vi è una diversità di oggetto. Queste considerazioni hanno costretto la Commissione finanze ad un approfondito dibattito e vi è stata, all'interno della Commissione stessa, una divisione che ha portato anche in sede di discussione alla richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessore competente. Credo che, alla conclusione del dibattito su questo disegno di legge, il Consiglio possa essere chiamato all'approvazione di un ordine del giorno che impegni la Giunta, nel riproporre il disegno di legge sull'uso e la tutela del territorio, a creare un Fondo che consenta ai Comuni di ricorrere al credito bancario per realizzare gli investimenti di cui a questi articoli, con fondi propri del bilancio. Si tratta di un'operazione e di una legge di notevole rilevanza, che devono rientrare nel quadro della tutela del territorio e della riforma che riguarda proprio il settore dell'urbanistica.

Queste sono le considerazioni semplici, ben conosciute ai colleghi del Consiglio, che richiedono l'approvazione di quest'emendamento soppressivo degli articoli dall'11 al 17.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (Democrazia Nazionale). Signor Presidente, quest'emendamento a firma Piero Puddu e Macis non può passare inosservato. Prima di tutto perché esso porta la firma di due qualificati rappresentanti, esponenti di Gruppi facenti parte della "intesa", con esclusione di un

rappresentante, per esempio, della Democrazia Cristiana. Questo fatto ci lascia già pensare che, evidentemente, la legge in discussione ha avuto momenti difficili e il risultato di questi momenti difficili lo apprendiamo ora, lo tocchiamo ora. Noi siamo veramente perplessi, direi quasi turbati dal fatto che il Gruppo socialista e il Gruppo comunista, con un emendamento di così grande portata, chiedano la soppressione di articoli — a nostro avviso — di così grande rilevanza. Attraverso l'istituzione del fondo si favoriscono gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, anche se questi interventi sono limitati al pagamento del 50 per cento degli interessi per i mutui che i comuni potrebbero contrarre ed anche al pagamento delle indennità di esproprio.

Non so se la legge potrà essere accettata, potrà concludere il suo *iter* con l'approvazione del Consiglio dopo il taglio di questi articoli, tanto più che il ricorso ai fondi della 268 è stato ritenuto improprio. Perciò non sappiamo come sia possibile attendere un secondo momento per l'approntamento e dunque per la discussione e l'approvazione di una legge *ad hoc* istitutiva del Fondo. Secondo me, le due leggi sarebbero dovute essere presentate contestualmente, perché questa legge senza questo strumento — a mio giudizio — rimarrà inoperante, anzi creerà un certo momento di stasi, anche di preoccupazione. Difficoltà ne deriveranno senza dubbio.

Ma, ripeto, quello che mi interesserebbe apprendere soprattutto, intuire, è il fatto politico. Come mai, malgrado la Giunta regionale sia espressa dal Gruppo democristiano e dal Gruppo socialista, dal Gruppo socialdemocratico e repubblicano, come mai soltanto il Gruppo comunista e il Gruppo socialista — pur facente parte della Giunta — firmano un documento di così rilevante importanza, un documento politico, non soltanto amministrativo? E' un documento tutto politico! Evidentemente, siamo arrivati al momento in cui ci si deve rendere conto di un qualche cosa: il clima è diverso, probabilmente non è più un clima ideale per quest'alleanza, può darsi che siamo alla vigilia di una rottura e di un rinnovamento.

Siamo veramente sorpresi da quest'iniziativa e vorremmo che l'Assessore, o altri, ci spiegassero il perché di quest'iniziativa che non è, evidentemente, condivisa dagli esponenti della Democrazia Cristiana, dai socialdemocratici e dai repubblicani.

Ora, onorevole Assessore, quale potrà essere la conseguenza se questi emendamenti dovessero essere accettati dal Consiglio? Quale potrebbe essere l'atteggiamento del Gruppo socialista, del Gruppo del Partito comunista se questi emendamenti venissero accolti? Evidentemente siamo in un momento di frattura, diciamocelo apertamente. Noi attendiamo che l'Assessore ci dia lui chiarimenti definitivi, perché non è possibile continuare a governare in un momento di crisi così profonda (definita drammatica non soltanto da noi, ma dalle parti politiche più responsabili), non è possibile, dicevo, continuare a governare nel momento in cui i gruppi che compongono, che formano la maggioranza, e dunque l'intesa, non siano perfettamente d'accordo.

Questo emendamento non lascia dubbi: l'accordo evidentemente non c'è, ma c'è disaccordo, disaccordo profondo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Questa mattina si è insistito a lungo sulla parte della legge riguardante il Fondo, e in particolare — da parte mia e del collega Floris — si era rilevato come, senza questo meccanismo, la legge nasca in effetti monca.

Si è detto che, come sappiamo tutti, le amministrazioni comunali in realtà non sono sicuramente in grado, con propri mezzi, di far fronte alle spese necessarie per l'attrezzatura del territorio, per la sua infrastrutturazione. Ed allora, mentre si manda in attuazione una legge che precisa meglio e spinge più avanti la normativa precedente, stabilendo con assoluta precisione la necessità del concorso dei privati e della pubblica amministrazione al fine di realizzare effettivamente le opere necessarie, e mentre di conseguenza si chiamano i privati a

partecipare con quote abbastanza consistenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali (con grande sacrificio, evidentemente), non è possibile che noi lasciamo scoperto l'impegno che, a quello privato, deve corrispondere da parte della pubblica amministrazione.

Noi stiamo affermando l'obbligo dei privati, stiamo dicendo che l'amministrazione deve assolvere all'altra quota dell'impegno e stiamo, allo stesso tempo, eliminando la possibilità, il meccanismo che nel testo di legge esiste proprio per consentire alla pubblica amministrazione quest'intervento. In Commissione urbanistica, d'altra parte, il testo della legge è stato approvato all'unanimità. Si era discusso sull'entità del fondo, ma infine era stato approvato il testo, compresa questa parte riguardante il Fondo, all'unanimità. C'è stato poi un cambiamento di giudizio da parte di alcuni Gruppi, da parte del Partito socialista e del Partito comunista in sede di Commissione finanze. Noi non possiamo che prenderne atto, rammaricandoci di questo avvenimento e sottolineando il fatto che a nostro giudizio si tratta di un grave errore.

Non intendiamo, evidentemente, ritardare l'iter della legge, né vogliamo correre il rischio di rinviare *sine die* la sua approvazione, quindi sulla votazione di questi emendamenti il Gruppo democristiano si asterrà.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

MACIS (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presentazione dell'emendamento soppressivo da parte del collega Puddu e mia ha una motivazione unicamente di carattere finanziario, in quanto la Commissione ha rilevato non solo l'insufficienza, ma la mancata capienza degli oneri che sarebbero derivati dall'istituzione del Fondo previsto dalla legge. Quindi vi è una motivazione precisa alla quale occorre rifarsi, per poi risalire al discorso sull'opportunità dell'istituzione del Fondo, sulla quale noi concordiamo perfettamente. Potremmo osservare che tutte le altre Regioni che tempestivamente hanno emanato, o comunque prima

della Regione sarda hanno emanato le norme di attuazione dell'articolo 13 della Bucalossi, non prevedono istituzione di Fondi o strumenti analoghi di intervento. Ma questo certamente non varrebbe a dimostrare l'opportunità di un intervento per le ragioni che indicava il collega Loretto e che ci hanno trovato consenzienti in Commissione urbanistica, nella Commissione finanze e qui in Consiglio.

Però deve trattarsi, colleghi della Democrazia Cristiana, di un intervento che valga veramente a far sì che i Comuni possano trovare un fondo a cui attingere, non di una previsione che serva soltanto per dire ai Comuni: c'è una possibilità, ma questa possibilità è astratta perché poi i finanziamenti non vi sono. Quindi, mi pare che noi possiamo, sulla base di queste considerazioni, che peraltro non mi pare contrastino ma convergano sulla necessità di richiedere l'istituzione di un fondo, andando però ad un momento di coordinamento della legislazione esistente in materia, andando ad una riflessione più attenta sui cespiti finanziari dai quali attingere, noi possiamo, dicevo, predisporre un successivo provvedimento che possa venire incontro a queste diverse esigenze che vi sono.

Noi pensiamo, e credo che questa osservazione sia comune a tutti i Gruppi democratici, che quest'occasione possa essere offerta dal disegno di legge urbanistico. Allora la soppressione del fondo, del quale tutti sentiamo l'esigenza, può essere un momento per sollecitare l'immediata presentazione della legge urbanistica all'esame del Consiglio regionale, per il disegno di riforma urbanistica generale ed anche per l'istituzione del fondo e di tutti gli altri strumenti che sono necessari per aiutare i Comuni in un campo così difficile, che li trova impegnati tutti i giorni in un'opera veramente ardua nei confronti dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Onorevole Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, ieri sera e anche stamattina le nostre os-

servazioni erano pertinenti non solo al carattere della legge, ma anche al fatto che questa legge, questo disegno di legge (che secondo gli intendimenti dei proponenti dovrebbe trasformarsi in legge) è carente, carente soprattutto per quanto riguarda le osservazioni sollevate ieri sera da un rappresentante del Partito Socialista Italiano, rilevate testé da uno dei colleghi che mi hanno preceduto.

Questo disegno di legge, per diventare operante, così come è stato concepito, ha necessità di un determinato fondo; questo fondo deve essere alimentato in qualche modo! E' stato eccepito che non v'è la possibilità. Inutile stare a ripetere le osservazioni fatte ieri sera dal collega Piero Puddu, è inutile dilungarsi, ecco, sotto questo aspetto. La realtà è che quest'emendamento, che intende sopprimere tutta quella gamma di articoli che devono istituire questo fondo necessario perché la legge diventi operante, non ha il conforto (e questo è il discorso di fondo, un discorso di carattere politico) di una delle parti, direi della parte più impegnata, più acquiescente alla legge Bucalossi, vale a dire la Democrazia Cristiana. Manca una firma, e allora il discorso del chiarimento politico si impone, il discorso già richiesto da altri colleghi si impone.

Le osservazioni del collega che mi ha preceduto non ritengo siano molto valide, perché rinviare ad una prossima normativa, a quel grosso disegno di legge che dovrebbe coordinare, riordinare tutta la materia legislativa di carattere urbanistico in Sardegna non ha, secondo il mio modestissimo punto di vista, valore. E' questa legge che noi dobbiamo far diventare operante mediante un apposito fondo, costituito secondo quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione; ma in questa legge non c'è, perché lo vogliamo sopprimere! Allora il discorso di fondo che io faccio, e sollevo una questione di carattere costituzionale, è che questa legge, proprio per questa carenza è già anticostituzionale in partenza. Sono "innamorato" di queste cose: più di una volta, onorevole Assessore, le nostre eccezioni, le nostre osservazioni hanno trovato il conforto di chi, in *alto loco*, negli organi di controllo ci ha dato ragione. Ricor-

date i motivi di incostituzionalità di altre leggi? Potrei elencarne diversi, non ultimi quelli relativi a leggi che dovremo ridiscutere questi giorni.

Allora, anche questo provvedimento è viziato di incostituzionalità; cosa voglio dire con questo? Che si persegue la strada della non chiarezza, la strada dell'incertezza, la strada della provvisorietà, del giorno per giorno, senza arrivare a stabilire con una certa concretezza e con una certa possibilità di attuazione e di rispondenza nella realtà, la strada della legislazione seria da parte della Giunta regionale. E allora, se queste eccezioni sollevate da noi hanno un fondamento, se sono valide, io non credo, onorevole Macis, che i problemi si possano risolvere facendo appello, come al solito, facendo richiamo al cosiddetto "arco di costituzionalità"; è tempo di finirla, perché nell'arco della costituzionalità ci sono tutti i cittadini italiani che, bene o male, sono sottoposti alle leggi e che più degli altri, compresi noi — forse noi più degli altri —, osservano le leggi di questo Stato e che reclamano il più delle volte il rispetto degli articoli più importanti della Costituzione. E' tempo di finirla di trincerarsi sotto l'arco della costituzionalità per varare, per mandare avanti determinati provvedimenti che non trovano collocazione proprio nell'arco e nell'ambito della costituzionalità! E' tempo di finirla con questo gioco delle parti, con questo doppio gioco! Il discorso di fondo è che questa legge, proprio in virtù dell'emendamento testé posto in discussione, è una legge che non trova l'approvazione da parte dei partiti che questa legge vogliono imporre anche contro determinate volontà.

Un'ultima osservazione. Noi, quando abbiamo parlato ieri sera e stamattina della carenza di questa legge, abbiamo detto che non aveva la possibilità di trovare un'immediata accettazione da parte degli interessati ed abbiamo lamentato la mancanza di fondi da parte dei Comuni, i quali hanno trovato protezione nel legislatore (cioè nei tre legislatori Bucalossi, Gullotti, Berlinguer), allorquando la licenza gratuita è stata trasformata in concessione onerosa. Che significa questo? Io credo di essermi attardato un po' su quest'argomento ieri sera. Significa un fatto

molto importante: che i Comuni, non potendo più far fronte, perché indebitati così come sono (abbiamo detto ieri sera che gli enti locali sono indebitati per una cifra che va dai 35 ai 40.000 miliardi), non potendo più avere l'assistenza da parte dello Stato, che non può bilanciare più per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria, non potendo più essere confortati i Comuni sotto questo aspetto assistenziale (perché di assistenza si tratterebbe, in questo momento), i Comuni medesimi dovrebbero provvedere con i tributi normali, cioè con i contributi normali alle spese per i servizi pubblici.

Allora, a che cosa si è fatto ricorso? Con un marchingegno, con uno strumento inserito nella 332, si è costituito questo fondo, ma sappiamo perfettamente che questo fondo non può essere realizzato. Allora il discorso di fondo è uno soltanto: se i Comuni non possono provvedere immediatamente a soddisfare le esigenze di coloro che devono costruirsi la casa chi vi deve provvedere? Con il semplice contributo del titolare dell'appezzamento di terreno, di chi vuole costruirsi la casa, non si può, e allora è necessario mettere a disposizione dei comuni un certo fondo perché possano provvedere alla realizzazione di tutto il tronco della rete fognaria, idrica, elettrica, dei servizi pubblici in generale. Per questo è necessario il fondo!

E allora, per costituire questo fondo è necessario che in legge ciò venga stabilito, ma è necessario che — agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione — si trovi un reperimento, ecco, per costituire questo fondo. Poi non so, onorevole Carrus, fino a che punto questo può avere valore, perché non credo che la legge nazionale, la legge Bucalossi, così come è concepita, consenta questa possibilità. Essa non fa nessun riferimento al riguardo, e noi sappiamo che le leggi subordinate (in questo caso la legge regionale) non possono né superare né alterare quelli che sono i principi informatori della legge nazionale. E' un marchingegno che non so fino a che punto possa trovare collocazione nell'ambito della costituzionalità delle leggi che si stanno varando.

Queste osservazioni che noi abbiamo sollevato, onorevole Carrus, chiedono una spiegazione definitiva della ragione per cui la

Democrazia Cristiana non ha firmato questi emendamenti. E se le osservazioni che noi (ma non solo noi) abbiamo sollevato sono valide, come la mettiamo? Se questa legge passa in questo modo rischiate il rigetto da parte dell'organo di controllo; oppure provvedete in qualsiasi altro modo, sospendendo magari la seduta, rimandando l'approvazione di questa legge per porvi rimedio. (*Interruzioni*).

No, non lo scordo, non l'ho scordato. Le osservazioni che sto facendo io e che ritengo — scusi l'immodestia — valide nell'interesse della legge, nell'interesse dei lavori che stiamo svolgendo qui questa sera, da ieri, non credo che siano vane; sono osservazioni che ritengo fondate, osservazioni che non si possono trascurare soprattutto alla luce di altre esperienze. Mi riferisco ad esperienze che sono state fatte su osservazioni e su eccezioni che, il più delle volte, noi abbiamo sollevato per altre leggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per integrare l'illustrazione del suo emendamento, l'onorevole Puddu Piero.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, io credo che sia doveroso far chiarezza su questo argomento e su questo emendamento.

La legge in discussione proviene dalla Bucalossi, dalla cosiddetta legge numero 10 del 28 gennaio 1977, e soprattutto in modo specifico dall'articolo 4 e dall'articolo 13 della legge medesima. Non è prevista dalla legge in questione la costituzione di un fondo: esiste nella legislazione nazionale la legge 22 del '75, che costituiva, anticipando i tempi, una sorta di fondo di rotazione.

In presenza del fatto che l'origine di questo disegno di legge è la numero 10 del '77, risulta evidente, anche sulla base delle esperienze di altre Regioni, che non era indispensabile o non era previsto (era possibile cioè non farlo) il fondo di rotazione. Questa è la prima osservazione.

L'origine di quella che fu poi legge 22, diventò poi la legge 22, era un fondo di rotazione che aveva durata limitata, che teneva conto di determinate esigenze, che i tempi, le difficol-

ta e l'iter di approvazione del regolamento hanno demandato nel tempo. E allora, se ci riferiamo alla parte squisitamente tecnico-finanziaria, il richiamo del reperimento dei tre miliardi dall'articolo 16 della 268 mal si concilia con l'utilizzo, quale è previsto dalla legge in discussione. Direi che vi è un contrasto e, dette queste cose, mi sembra che tutto il discorso che noi andiamo ad imbastire (qualunque sia il frutto dell'incontro avvenuto in sede di Giunta o di Commissione) evidentemente sia significativo di un'esperienza che il nostro Consiglio regionale, che le forze politiche vanno facendo su un tema estremamente difficile quale quello dell'urbanistica.

D'altra parte, in base alla competenza che abbiamo come Statuto, noi abbiamo legato questo discorso in modo politico all'ordine del giorno che è stato presentato e che in buona sostanza riconosce valido il principio della costituzione del fondo, ma chiede il riordino della normativa presente nell'ambito della Regione; chiede cioè il recupero delle somme attraverso un meccanismo che non può essere legato all'attuazione della Bucalossi ma deve essere legato alla legge urbanistica vera e propria. Senza di che tutti gli altri discorsi non reggono, e non reggono neanche i discorsi di ordine politico!

Perché la Giunta, nella sua libertà, con la partecipazione dei partiti e anche del mio partito, può licenziare tutti i provvedimenti che vuole, però vi è il discorso che l'organo legislativo è il Consiglio regionale, non la Giunta! La Giunta ha la potestà di proporre, la potestà di contrastare le volontà del Consiglio, ma è in Consiglio (anche perché esiste un'intesa politica) che si può fare il discorso che approfondisce le cose.

Per cui nessun dissenso di ordine politico, ma solamente un discorso squisitamente tecnico-finanziario che i colleghi democristiani possono non accettare perché possono avere altri convincimenti. Non siamo riusciti a convincerci a vicenda, parrebbe, però l'urgenza del provvedimento in attuazione della legge numero 10 è tale, che ci consente, senza creare fratture di ordine politico, di portare avanti il provvedimento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. La Giunta, in considerazione anche dell'ordine del giorno che è stato predisposto e che probabilmente sarà oggetto di discussione, si rimette alla volontà del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. E' stato presentato un ordine del giorno a firma Floris Severino - Macis - Puddu Piero - Loretto - Schintu. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

"Il Consiglio regionale della Sardegna a conclusione del dibattito sul D.L. regionale n. 332 concernente "Norme regionali d'attuazione e integrazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10";

CONSIDERATA l'importanza che ha per i Comuni della Sardegna la possibilità di ricorrere al credito bancario per realizzare investimenti per opere di urbanizzazione;

RILEVATA l'opportunità che la Regione sarda agevoli i Comuni nel ricorrere al credito per realizzare le opere di urbanizzazione nei casi in cui tali opere non sono poste a carico dei privati;

ACCERTATO che tale ricorso è soprattutto al fine di attrezzare le aree per l'edilizia popolare ed economica e di rinnovare e recuperare il patrimonio infrastrutturale e abitativo esistente;

RICONOSCIUTO che le poste dei bilanci comunali riguardanti le infrastrutture delle aree per l'edilizia economica e popolare sono da considerarsi interventi per investimenti aventi particolare rilevanza sociale;

impegna la Giunta regionale

1) a proporre sollecitamente all'esame del Consiglio un disegno di legge di riforma urbanistica sull'uso e la tutela del territorio, comprendente l'istituzione del Fondo di cui al D.L.

n. 332;

2) a prevedere un finanziamento congruo e adeguato in modo che, attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia favorita la ripresa dell'attività edilizia con l'utilizzo rapido e organico di tutte le provvidenze regionali e statali a favore dell'edilizia;

3) a promuovere la consultazione degli Organismi comprensoriali, degli Enti locali, delle loro Associazioni sulla proposta di provvedimento legislativo di cui al punto 1) prima della formale presentazione al Consiglio regionale". (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non può essere illustrato in quanto presentato dopo la chiusura della discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

CARRUS (D.C.), Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (Democrazia Nazionale). Signor Presidente, in qualche modo ci si è salvati! L'astensione dichiarata, preannunciata dal collega Loretto, la dichiarazione ultima dell'Assessore hanno accomodato, hanno rattoppato un po' le cose con una resa, con una capitolazione, lo dico sommessamente.

Quando si parla della necessità dei Comuni della Sardegna di ricorrere al credito bancario si dice una verità, ed è una realtà. Considerata dunque l'opportunità di questo tentativo di agevolarli, di questa necessità di agevolare le amministrazioni comunali sarde, io penso che nessuno potrebbe non ammettere questa necessità e che tutto il settore di cui la 332 si occupa vada riordinato con una legge organica e definitiva. Non vi è nessuno che non acconsenta, che non sottolinei quest'urgente necessità; l'ordine del giorno impegna la Giunta "a proporre sollecitamente

all'esame del Consiglio un disegno di legge di riforma urbanistica sull'uso e la tutela del territorio, comprendente l'istituzione del Fondo di cui al disegno di legge numero 332". Anche questo è stato un errore, una precipitazione! Forse da parte del primo firmatario, che è un esponente della Democrazia Cristiana, si sperava in un ripensamento dei colleghi del Gruppo comunista e del Gruppo socialista, in un ritiro degli emendamenti stessi, tant'è vero che ha firmato l'ordine del giorno, anzi è il primo firmatario dell'ordine del giorno stesso.

Io credo che il riferimento al Fondo della 332 vada cassato, perché non penso che si possa fare in un ordine del giorno riferimento ad una espressione contenuta in un disegno di legge; si potrà fare riferimento ad una legge approvata, ma non ad un progetto, ma non ad un disegno di legge. Io credo che, non essendo questo un documento ufficiale approvato dall'Assemblea, non possa essere indicato.

Ma rimane sempre in piedi la questione politica. Onorevole Assessore, io l'ho ascoltata nella sua ultima dichiarazione, brevissima, telegrafica: "mi rimetto al Consiglio" e, mi consenta, senza dare una risposta a quanto questa parte ed anche altri colleghi hanno sollecitato. Avrebbe dovuto, onorevole Assessore, intrattenerci un po', anche per spiegarci i veri motivi politici che esistono, che si sentono, che si toccano, motivi politici che affiorano in ogni occasione, e questa è una delle occasioni che, evidentemente, nel Gruppo P.C.I., nel Gruppo P.S.I., non hanno voluto perdere. Ecco, avrebbe dovuto intrattenerci su queste cose!

D'altronde, noi sull'ordine del giorno siamo favorevoli, è chiaro, perché è da sempre che sottolineiamo la necessità di un riordino definitivo ed organico di tutto il settore. Però, onorevole Assessore, diciamoci la verità, non siamo presenti in Aula da ieri, siamo in Aula ormai da tanti anni; lei sa perfettamente che l'impegno espresso qui nell'ordine del giorno non potrà essere mantenuto e non potrà essere accettato, perché la Giunta non sarà in condizioni di affrontare e di presentare all'esame del Consiglio un provvedimento così importante e definitivo. E' da anni che andiamo sollecitandolo,

e voi credete a questi miracoli? Noi non ci crediamo, e poiché non crediamo al miracolo, ma vorremmo che la legge numero 10 diventasse operante, siamo dell'avviso che bene farebbe l'Assessore a mantenere gli articoli sulla costituzione del Fondo, senza i quali i Comuni si troverebbero senza possibilità di dare corso a queste iniziative.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Non solo per riconfermare le osservazioni che abbiamo fatto poc'anzi, anzi per ribadire, ma prendiamo nuovamente la parola in sede di dichiarazione di voto per far rilevare come non molto chiaramente — usiamo quest'espressione — si ricorra il più delle volte a rattoppare errori così macroscopici che, se esaminati con una diversa chiarezza politica, si sarebbero potuti rimediare convincendo in modo diverso le parti politiche. Ma così no! Qua si conferma la persistenza in un determinato errore, commettendo altri errori.

Non voglio ripetere le osservazioni fatte poc'anzi ma, onorevole Assessore, onorevole Presidente, io vorrei chiedere: in attesa del varo di questa grossa riforma urbanistica regionale, in attesa che vi sia la disponibilità di determinati fondi (sappiamo che la legge nazionale è contestata ed è soggetta ad una riforma, tant'è che sulla stampa si parla di un nuovo provvedimento di legge che dovrebbe superare la Bucalossi), in attesa che dal Governo centrale vengano emanati provvedimenti, in questo caso, riparatori, per la costituzione di determinati fondi per far fronte a quelle spese, così come ha fatto notare ieri l'Assessore Carrus, quanto tempo dovranno aspettare coloro che avranno adempiuto agli obblighi della legge (cioè che all'atto della concessione hanno pagato la relativa quota, ma che il Comune non potrà soddisfare), quanto tempo dovranno aspettare per avere i servizi urbanistici primari e secondari, così come è previsto dalla legge?

E allora il discorso è che quest'ordine

del giorno è una pezza tanto trasparente, tanto debole che cade di fronte alla realtà dei fatti. Si noti che noi non siamo contro la costituzione di questo Fondo, perché la legge così com'è, dovrà operare in qualche modo e, come ho detto ieri, noi non siamo all'opposizione e non facciamo l'opposizione preconcepita, per il gusto di farla. Questa legge ormai sta per essere varata e quindi, così come abbiamo fatto fino a questo momento, dovremo cercare di farla varare nel modo meno peggiore, affinché gli effetti che produrrà siano meno dannosi di quelli che avrebbe prodotto in partenza, sia secondo la legge nazionale sia secondo la prima stesura della 332.

Non v'è chiarezza e il rimedio portato è un mero palliativo, è un mero palliativo; nella sostanza la legge non può veramente produrre quegli effetti che l'ordine del giorno si prefigge e tanto meno potrà essere efficace allorquando, così come la state varando, emendata con la soppressione di quegli articoli che si riferiscono alla costituzione di questo Fondo, ecco, potrà andare all'organo di controllo.

In conclusione, onorevole Assessore, noi riteniamo di doverci astenere su quest'ordine del giorno, non potendo votarlo per le ragioni che abbiamo enunciato.

Rimane in piedi non solo l'osservazione di carattere politico, ma la conferma da parte nostra di una denuncia che non vi è chiarezza politica né all'interno della Democrazia Cristiana, né all'interno dell'intesa, e tanto meno all'interno della stessa Giunta. La presentazione di quell'emendamento, con il rattoppo dell'ordine del giorno, mette in evidenza ancora una volta che "la Bucalossi" e la 332 sono leggi che non trovano riscontro, non trovano accoglimento nella opinione pubblica e soprattutto nella larga parte dell'elettorato che vi ha conferito il mandato, che vi ha conferito fiducia per votare altri provvedimenti e non questi che sono di carattere impopolare.

Tanto impopolare che non riuscite a raggiungere degli accorgimenti neanche per trovare i fondi per mandare avanti una legge da voi stessi varata!

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 18

Competenze comunali

L'Amministrazione comunale deve adottare le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 5 e del primo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle tabelle parametriche regionali.

Entro lo stesso termine di 60 giorni il Comune stabilisce i criteri generali per l'applicazione della citata legge statale, con riferimento in particolare a quanto disposto al quinto comma dell'articolo 6, e al secondo comma dell'articolo 10.

Entro il termine di cui al primo comma il Comune deve adottare lo schema di convenzione alla quale uniformare la stipula delle convenzioni, o la sottoscrizione degli atti unilaterali d'obbligo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo emanata dalla Regione.

PRESIDENTE. All'articolo 18 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Carrus -

Erda:

“Al secondo comma l'espressione ‘con riferimento in particolare a quanto disposto al 5° comma dell'articolo 6, e al secondo comma dell'articolo 10’ è sostituita dalla seguente: ‘con riferimento in particolare a quanto disposto al quinto comma dell'articolo 6, al primo e secondo comma dell'articolo 10 e all'articolo 11’”. (20)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 18, modificato dall'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 19

Rateizzazione contributo per urbanizzazioni

Il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione, determinato con deliberazione del Consiglio comunale ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, deve essere corrisposto ai Comuni per una quota non inferiore al 50 per cento all'atto del rilascio delle concessioni.

In tal caso, la restante quota di contributo dovrà essere corrisposta con le modalità e garanzie stabilite dal Comune, all'atto dell'ultimazione delle opere e comunque non oltre

24 mesi dalla realizzazione delle opere, ovvero dall'ultimazione dei lavori accertati dal comune.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Erdas:

“Il secondo comma è sostituito dal seguente: ‘L'eventuale restante quota di contributo dovrà essere corrisposta con le modalità e garanzie stabilite dal Comune non oltre 24 mesi dalla ultimazione delle opere, ovvero dalla ultimazione dei lavori accertata dal Comune’ ”. (21)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 19, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19 *bis*.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 19 *bis*

In tutti i Comuni della Sardegna gli strumenti urbanistici generali di scala comunale debbono prevedere la suddivisione del territorio in

zone territoriali omogenee in conformità alle indicazioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1977, n. 9743-271. Non sono ammesse indicazioni di zona diverse da quelle indicate nel decreto sopra menzionato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Carrus - Erdas:

“L'articolo 19 *bis* è soppresso”. (22)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare il suo emendamento.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Per dire che la formulazione di questo articolo è pleonastica, in quanto si riferisce ad una norma legislativa già esistente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 20

Norme transitorie

Il rilascio delle concessioni dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma pluriennale di attuazione per i Comuni obbligati è disciplinato dal quinto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

All'atto della formulazione del primo

programma pluriennale di attuazione, dovrà essere di norma data priorità all'inserimento di aree e zone comprese in piani particolareggiati, piani di zona e piani di lottizzazione già resi esecutivi.

Per le aree interessate dai piani particolareggiati e piani di zona approvati, dei piani di lottizzazione convenzionati, nonché dai piani fatti salvi ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le concessioni possono essere rilasciate, per il periodo di validità dei piani stessi, indipendentemente dalla loro inclusione nei programmi pluriennali di attuazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Carrus - Erdas:

"Il primo comma è soppresso". (23)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare il suo emendamento.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. La soppressione è dovuta al fatto, signor Presidente, che si ripete testualmente la dizione della numero 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 20, modificato dall'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 21

Norme finali

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 3, che era rimasto sospeso.

A questo articolo erano stati presentati due emendamenti. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrarli.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Signor Presidente, l'emendamento numero 1, come si può leggere, è puramente formale. Anziché "presente", si deve mettere la parola "precedente", in quanto si riferisce appunto ad una norma del comma precedente. Questo "presente" era proprio un refuso.

Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 2, in ossequio alle decisioni assunte a suo tempo dalla Commissione e in ossequio al principio regolamentare che pone i relatori in una posizione importante rispetto agli emendamenti che si presentano al testo che viene portato in Aula, la Giunta, dopo aver accertato l'opinione e l'orientamento dei relatori, lo ritira.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 3, modificato dall'emendamento. Chi lo approva alzi la

mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Sostituzione degli articoli 2 e 27 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, concernente il fondo di solidarietà regionale e altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche". (360)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Sostituzione degli articoli 2 e 27 della legge regionale 10 giugno 1974, numero 12, concernente il fondo di solidarietà regionale e altre provvidenze in favore di aziende cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche"; relatore l'onorevole Isoni. Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Monni Pietro Serafino. Ne ha facoltà.

MONNI P. SERAFINO (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che il Consiglio si appresta a definire riguarda alcune modifiche che sono state ritenute necessarie alla legge regionale numero 12 che regola la materia, e che è stata studiata, discussa e approvata alcuni anni fa. Il disegno di legge, presentato dalla Giunta ed esaminato dalla Commissione in diverse riunioni, ha formato oggetto di approfondita discussione, per alcuni riflessi specialmente finanziari. Si sosteneva da alcuni non fosse possibile approvare la proposta della Giunta in quanto tale proposta contrastava con la prassi o con l'indirizzo che la Commissione e la Giunta stessa avevano seguiti nel definire il bilancio del 1978 in quanto non venivano consentiti dei mutui ad integrazione bilancio e per sopperire ad esigenze, sia pure ritenute necessarie, per la buona amministrazione ed il finanziamento di alcune leggi regionali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA

(Segue MONNI). Sotto un certo punto di vista formale, l'osservazione aveva la sua importanza; ma si è rilevato che la modifica che era stata chiesta dalla Giunta non riguardava un nuovo impegno di mutuo per sopperire a esigenze ordinarie, ma riguardava l'aggiornamento del tasso di interesse di un mutuo previsto nella legge numero 12, la legge numero 12 veniva finanziata istituzionalmente attraverso un mutuo. Questo mutuo, poteva essere contratto, come in tempi passati, dalla Giunta, però cosa ostava? Vi ostava la maggiorazione straordinaria eccezionale, che riflette la situazione economica generale, dell'aumento enorme dei tassi di interesse, in tanto in quanto quella legge prevedeva un massimo di interesse.

La Giunta chiedeva alla Commissione di approvare la richiesta, autorizzando la Giunta a contrarre questi mutui per somme necessarie (la somma massima indicata in quella legge è 10 miliardi) accorpando gli interessi che oggi le banche chiedono, ma le banche non chiedono più il 10 o l'11 per cento, chiedono tassi maggiori, per cui la Giunta, gioco forza, se voleva contrarre il mutuo, doveva accordare un interesse maggiore. Su questo si è accentrata la discussione, e giustamente ad un certo punto, si è rilevato che poteva pure autorizzarsi questa richiesta, cioè se la Giunta avrà bisogno di questo mutuo straordinario, lo contrarrà a quelle condizioni, sentita la Commissione consiliare competente.

Ma, in un altro articolo che penso sia passato giustamente in Commissione finanze, si sono trovati dei mezzi, reperite delle somme, a disposizione della Giunta, perché con queste somme possa sopperire immediatamente alla necessità di dare un aiuto e un soccorso a coloro i quali hanno subito danni dalle calamità naturali, gravissimi danni comprovati dalle relazioni degli Ispettorati agrari, non attraverso contributi. La Giunta si è impegnata, e la Commissione ha aderito a questa posizione, a concedere a favore di coloro i quali hanno avuto dei danni superiori al 60 per cento della produzione, dei mutui agevolati.

La legge ha riscosso l'approvazione della Commissione e penso riscuoterà l'approvazione unanime del Consiglio, perché soccorre ad una esigenza straordinaria ed urgente a favore dell'agricoltura che è sempre una Cenerentola, anche se diciamo a tutta voce ed in tutti i settori che il settore agricolo è il primario. Anche per questa leggina ci sono voluti degli sforzi e delle discussioni molto accese perché andasse avanti, perché per ogni provvedimento a favore dell'agricoltura si trovano argomenti e ragioni che non si trovano per altri settori.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, per ribadire in Aula concetti che abbiamo già avuto modo di esprimere in Commissione. La Commissione ad un certo punto su questo argomento si è trovata divisa. Noi del mio Gruppo politico eravamo del parere che uno strumento legislativo quando si ha, deve essere operante, oppure tanto vale non averlo.

Ora noi, in caso di avverse calamità atmosferiche avevamo ed abbiamo la legge regionale numero 12, che, come i colleghi sanno, non è operante, perché l'articolo 27 della legge regionale numero 12, autorizza la Giunta a contrarre mutui fino a 10 miliardi al tasso dell'11 per cento e non oltre l'11 per cento.

Ora, per tante ragioni che i colleghi conoscono, e che non è il caso qui di esaminare, gli istituti finanziari chiedono tassi notevolmente superiori, quindi a tassi superiori all'11 per cento l'amministrazione regionale non può essere autorizzata a contrarre alcun mutuo, per cui la legge numero 12 non può essere operante e in sostanza in caso di avverse calamità atmosferiche non si può intervenire.

Quindi i casi sono due: o si ritiene necessario intervenire, oppure no. Io e la mia parte politica abbiamo ritenuto sia necessario intervenire, soprattutto in anni come questo, in cui si sono verificati danni enormi; 13 miliardi di danni pare si siano verificati, in base a stime, solo nella Provincia di Cagliari, dove ol-

tre 4.000 ettari di carciofaie sono stati completamente distrutti.

E allora, se, come mi pare necessario, l'amministrazione regionale deve intervenire, occorre, secondo quanto il disegno di legge d'iniziativa della Giunta numero 360 dice, autorizzare l'amministrazione regionale a contrarre mutui ad un tasso da concordare di anno in anno.

A questo riguardo si potrebbero fare anche delle osservazioni, cioè si potrebbe dire che mentre i nostri miliardi giacciono nelle Banche e rendono interessi attivi a noi di gran lunga inferiori a quelli che dovrebbero rendere, tassi attivi uguali a quelli che erano quattro, cinque, dieci anni fa, oggi gli istituti finanziari, si potrebbe dire a questo riguardo, non ci vengono incontro e pretendono, come per gli altri, tassi che si aggirano intorno al 15 per cento.

Ma non si può fare questo discorso in questa sede, bensì è da fare in altre sedi, comunque noi ribadiamo il nostro principio, siamo cioè d'accordo sulla necessità di intervenire in caso di avverse calamità atmosferiche, fintanto che almeno non si decida di intervenire in modo diverso soprattutto nel tanto delicato settore dell'agricoltura.

Ma siamo nello stesso tempo contrari ad intervenire con contributi concessi a fondo perduto perché, oltre che suscitare una guerra, oltre che determinare una corsa al contributo, creerebbero grande necessità di somme di cui la Regione non può in questo momento disporre.

Siamo anche contrari e lo abbiamo detto in Commissione, ad intaccare come qualcuno sosteneva, il fondo di riserva o a decurtare altri capitoli in bilancio. Quindi siamo favorevoli a servirci della legge numero 12 autorizzando l'Amministrazione regionale a contrarre un mutuo. Però, da questa gestione clientelare, da questa gestione assistenziale si dovrebbe una volta tanto uscire. E il primo passo credo che possa essere fatto non concedendo contributi a fondo perduto, che favoriscono ulteriormente il clientelismo, e imboccando realmente la via del mutuo a tasso agevolato, a medio e lungo termine, che responsabilizza l'operatore

economico e lo chiama a restituire il denaro che ha ottenuto.

A queste condizioni noi diamo il nostro assenso a questo disegno di legge numero 360.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Brevissimamente, signor Presidente, per ricordare che il lavoro della Commissione per portare a buon fine questa legge in collaborazione anche, diamo atto all'Assessore, con la Giunta è stato intenso, nonostante in qualche momento possa essere apparso all'esterno che ci fosse una certa intenzione, non dico di affossare, ma di ritardare nel tempo l'approvazione di questo disegno di legge.

Io devo dare atto, in questa sede, alla Commissione nel suo complesso, alla Giunta, al Presidente della Commissione in particolare, di aver condotto, compatibilmente con gli impegni che erano stati assunti precedentemente, il lavoro per l'approvazione di questa legge nei tempi più rapidi possibili.

Non voglio entrare nel merito, onorevole Presidente e onorevole Assessore, perché ritengo che tutto sommato quello che conta sia il risultato e che in questo momento per dare aiuto ai contadini e ai pastori colpiti da calamità naturale, esista un provvedimento che autorizza l'amministrazione ...

FRAU (Democrazia Nazionale). I pastori no.

MULEDDA (P.C.I.). Onorevole Frau, evidentemente non ha seguito l'elaborazione della legge. Son consentiti gli interventi per calamità naturali in zone da delimitare. E se l'Assessore e l'amministrazione riterrà che in zone di pastorizia ci sarà da intervenire, questa legge consente anche l'intervento per la pastorizia. Nella legge non si parla né di carciofo, né di pastorizia. Quindi dicevo che in questo momento l'amministrazione è in grado di operare nei tempi utili per aiutare i contadini e i pastori colpiti da calamità naturali,

raccomandiamo quindi alla Giunta brevità di tempi e celerità d'azione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (Democrazia Nazionale). Anche noi abbiamo constatato che a causa dell'annata avversa molti imprenditori agricoli, agricoltori singoli o associati, hanno subito danni rilevanti. Ma, per le ragioni che dirò da qui a qualche momento, perché sarò molto breve, non siamo molto convinti che il provvedimento suggerito dalla Giunta possa essere il più idoneo a ricompensare gli agricoltori che hanno subito danni rilevanti. Danni che superano il 60 per cento della produzione preventivata. Non credo sia questa l'indicazione migliore, onorevole Assessore, anzi — direi quasi — è la più facile, però la più difficile da tradurre in atto. Ecco, io penso sia molto difficile poter individuare la percentuale dei danni subiti per esempio da una carciofaia, perché, perché se la carciofaia è stata impiantata ex novo nella primavera-estate 1977, può aver subito un danno che è diverso da quello di una carciofaia che ha un'anzianità maggiore.

E allora, signor Presidente, onorevole Assessore, non è cosa facile, non è facile stabilire la percentuale del danno subito dall'agricoltore, è un problema questo difficilissimo. Allora proporrei innanzi tutto di riprendere in esame l'istituto del credito di esercizio per consentire a coloro che hanno avuto le colture irrimediabilmente danneggiate. Perché se hanno perso per esempio le carciofaie, colture già di un certo rilievo, l'80 per cento e le stesse piante non sono più idonee per produrre capolini per l'anno seguente, mantenendo queste carciofaie in vita per l'anno seguente, per i danni subiti, non ripagherebbero le spese di manutenzione che impongono. Spese che vanno dagli anticrittogamici per la disinfestazione, ai fertilizzanti necessari, dalle arature, ai diserbanti. Se la coltura, la carciofaia non è efficiente, ed efficiente non lo è più quando ha subito in una annata, una perdita così rilevante, io dico che si deve favorire la ricosti-

tuzione della coltura. Ma se voi date il 30 per cento di contributo la ricostituzione della coltura non può avvenire. Invece potrebbe essere più opportuno riprendere in esame l'istituto del credito di esercizio, e così ogni imprenditore, ogni agricoltore sarebbe in condizione di rimettere, ricominciare da capo le colture, incrementando persino gli spazi di queste colture.

Ma non solo questo, mi soffermo anche a considerare che la legge dovrebbe limitare il suo intervento comunque all'agricoltura e non pure ai pascoli. Tanto più che per quanto concerne i pascoli devo dire, ad onore del vero, che i pascoli non hanno subito danni tanto rilevanti. Io ho girato in lungo e in largo la Sardegna, ma devo dire che l'annata è sufficientemente favorevole, non è un'annata disastrosa come qualcuno l'ha descritta, siamo sinceri. Invece per la coltura del carciofo e per altre colture pregiate il danno c'è stato, e non c'è stato soltanto nella provincia di Cagliari, basta andare nella bassa valle del Coghinass, che io conosco direttamente, c'è gente rovinata.

E' stata rovinata la piantagione, è stata rovinata proprio dalle eccessive piogge che ci sono state proprio nel periodo di punta, fra dicembre e gennaio.

Basandomi su queste affermazioni, vorrei pregare l'Assessore di facilitare la concessione dei crediti di esercizio ad un tasso possibile, perché la coltura pregiata del carciofo che per chi non ne è a conoscenza, sembrerebbe una coltura molto redditizia, comporta delle spese enormi per l'impianto e per tutto quello che ne deriva perché sono terreni ormai non più vergini, ma intossicati, hanno carenza di calcio, di potassio, bisogna sopperire a tutto questo, e sono spese che si devono affrontare.

Per poter impiantare queste colture, queste colture pregiate, è indispensabile che l'agricoltore disponga di mezzi tempestivamente, senza di che, le colture del carciofo che comunque qualcosa rendono ancora all'economia sarda, verranno a ricoprire spazi sempre inferiori.

Se vogliamo invece che questa coltura si espanda (è un reddito ed è interessante anche

per l'alto tasso di occupazione che offre), io dico che bisogna che gli agricoltori possano accedere al credito d'esercizio con facilità.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Brevemente, per confermare il voto favorevole del Gruppo socialista. Le considerazioni che portano la mia parte a concordare su questo provvedimento le riteniamo sufficientemente chiarite dalla relazione del presentatore, negli interventi che sono avvenuti in Aula.

Credo che la Regione, proprio sulla base delle cose che sono state dette in sede di discussione del bilancio di previsione, debba andare ad un accorpamento di tutte le normative che consentono interventi in caso di calamità naturali. Ma soprattutto deve utilizzare, come andiamo a fare per la prima volta, una legge già esistente che però non veniva mai utilizzata.

Mi sento in obbligo di precisare però che in sede di articoli, laddove nell'articolo 2 viene richiamata la competenza della Commissione dell'agricoltura, trattandosi di impegni di ordine finanziario, è più giusto, e in proposito è stato presentato l'opportuno emendamento, il richiamo alla Commissione competente anche perché si tratta di impegni che possono in qualche modo stravolgere il bilancio della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. La parola all'onorevole Isoni, relatore.

ISONI (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non passa annata agraria che non denunzi, in una parte o nell'altra della Sardegna, ora in riferimento a un tipo di coltura, ora ad un altro, danni anche molto seri alla produzione agricola. Alluvioni, fortuali, incendi, nevicate eccezionali, infestazioni di insetti voraci come cavallette o processionarie, di muffe come la peronospora, siccità

ricorrenti, di volta in volta giungono a mettere in ginocchio la nostra debole agricoltura e quindi a ridurre e spesso ad annullare il reddito dei nostri agricoltori, dei nostri pastori e di quanti, dall'attività agricola, direttamente o indirettamente ricavano in tutto, o in gran parte, il sostentamento per sé e per la propria famiglia.

A monte di codeste calamità permangono gravi carenze strutturali e strumentali, quali la mancata regimentazione dell'uso delle acque, le carenze nella lotta alle infestazioni fito-patologiche, nel contenimento degli incendi, e in genere, la mancanza di un attento governo delle campagne e quindi una più accurata difesa degli operatori agricoli.

Il fatto è, però, che i danni esistono, che in atto non sono governabili, che il mondo rurale ne viene travolto e impoverito. Da ciò è nata l'esigenza, opportunamente recepita, dall'Assessore regionale, sostenuta dalla Giunta, suffragata dal voto della quinta Commissione, di soccorrere, se possibile, con la necessaria sollecitudine, le aziende seriamente danneggiate da calamità naturali, spesso prevedibili, ma raramente evitabili.

La proposta di legge numero 360 interviene in primo luogo, a rendere operante la legge regionale numero 12 del 10 giugno 1974, che, rimasta impigliata nelle strettoie dell'articolo 27, che imponeva la contrattazione di un mutuo di 10 miliardi al tasso massimo dell'11 per cento, rendeva impossibile, proprio per l'attuale lievitazione dei tassi di interesse, il perfezionamento dell'operazione finanziaria voluta dalla legge che non ha quindi sortito nessun beneficio a favore dei nostri agricoltori.

Sono numerosissime le aziende disastrose dalle calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche che attendono da anni un qualche aiuto che le ponga in grado di riprendere la loro non facile attività.

Con lo stanziamento annuo di 450 milioni si possono porre in movimento 7 miliardi di lire che se non sono sufficienti a sanare tutte le ferite traumatiche che affliggono la nostra agricoltura, serviranno certamente a contenere e ridurre i danni più rilevanti e ad assecondare le più legittime attese del mondo rurale.

Ho fiducia che il Consiglio regionale voglia, anche in questa occasione, rivelare tutta la sua sensibilità e la sua sollecitudine procedendo al miglioramento, se lo riterrà opportuno, e all'approvazione del disegno di legge numero 360 sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta non spenderà molte parole, anche perché ho l'impressione che i diversi Gruppi politici siano perfettamente consci dell'opportunità e della necessità di questo provvedimento che servirà ad alleviare, se pure in parte, i danni calamitosi che si sono avuti in questi ultimi scorci di tempo.

Mi rendo conto che si tratterà soltanto di alleviare, perché è ovvio che la Regione non può trasformarsi in una società assicuratrice, ma è anche evidente che una concessione di prestiti a basso tasso di interesse può servire, a mio giudizio, a sollevare un po' quella che è l'attuale situazione.

L'onorevole Frau ha chiesto che sia fatto tutto ciò in maniera abbastanza svelta, giacché è ovvio che un provvedimento, quanto più è svelto tanto ha maggiori possibilità di essere incisivo.

Io non posso impegnarmi del tutto in questo senso, perché purtroppo dipenderà un po' anche dal lavoro delle banche, però l'Assessorato farà tutto il possibile per seguire la pratica anche presso i diversi uffici bancari.

Non credo di dover aggiungere altro, anche perché mi rendo perfettamente conto che su questo provvedimento c'è stato il consenso degli amici e dei colleghi, sia della Commissione agricoltura, ai quali va il mio ringraziamento per avere così sollecitamente mandato avanti il provvedimento, ringraziamento che va anche al Presidente e alla Commissione finanze, che in maniera molto rapida, rendendosi conto dell'urgenza del provvedimento hanno voluto licenziare, veramente in termini brevis-

simi, il provvedimento stesso.

Non mi rimane quindi che chiedere al Consiglio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

VIRDIS, *Segretario*:

TITOLO

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, concernente il fondo di solidarietà regionale e altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 1

L'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è sostituito dal seguente:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di produttori agricoli di cui al precedente articolo 1, che abbiano subito, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità naturali o atmosferiche, perdite non inferiori al 60 per cento per coltura danneggiata, un contributo fino al 30 per cento della produzione lorda vendibile perduta”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 2

Per far fronte alle esigenze operative della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della Commissione agricoltura del Consiglio regionale, a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 10.000.000.000 da ammortizzarsi in non meno di 10 anni, ad un tasso di interesse annuo non superiore all'11 per cento.

Per la contrazione di detti mutui l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a pattuire con gli istituti mutuanti il tasso di interesse annuo anche oltre la misura dell'11 per cento.

Al fine dell'equivalenza dell'onere si provvederà ad eliminare dal conto dei residui del capitolo 06120 una somma pari al valore attuale corrispondente all'incremento subito dalle rate di ammortamento dei mutui contratti per effetto dell'eventuale maggior tasso applicato rispetto alla citata misura dell'11 per cento; per la determinazione del valore attuale verrà applicato lo stesso tasso pattuito.

L'Assessore regionale alla programmazione, bilancio e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio su conforme deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Puddu Piero - Isoni - Muledda:

“Art. 2 — Nel primo comma sostituire la parola ‘agricoltura’ con la parola ‘competente’ ”.

VII LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

8 MARZO 1978

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (Democrazia Nazionale). Mi scusi Presidente, a proposito di questo emendamento, è già responsabilizzata la Commissione del Consiglio, non capisco che cosa innovi dire "l'Assessore competente", io penso che sia più opportuno lasciare invece la dicitura "Assessore competente".

PRESIDENTE. Non stiamo parlando di Assessorato, stiamo parlando di Commissione. E siccome le nostre Commissioni ogni tanto cambiano denominazione, diciamo la Commissione competente in materia di agricoltura.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

VIRDIS, Segretario:

Art. 2 bis

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è stabilito il limite d'impegno di lire 450.000.000.

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione sono determinate in lire 450.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982.

A favore del capitolo 06121 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno 1978 è stornata la somma di lire 450.000.000 dal capitolo 03010 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territo-

rio.

Per gli anni successivi al 1978 e fino al 1982 le spese per l'attuazione di detti interventi, valutate in lire 450.000.000 annue graveranno sui capitoli corrispondenti al suddetto capitolo 06121.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

VIRDIS, Segretario:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Alla fine della seduta, questa sera, metteremo in votazione tutte le leggi discusse tra ieri e oggi.

Discussione di mozione e svolgimento congiunto di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Usai, Maddalon, Raggio, Birardi, Corrias, Macis, Melis Egidia, Muravera, Orrù, Schintu, Sechi sulla cessione di terreni dell'Ente di sviluppo (ET FAS) alla Società Bonifiche Sarde e sulla cessione a privati di case coloniche. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

VENUTO a conoscenza che l'ETFAS, tramite la Società Bonifiche Sarde, sta procedendo a permutare ampi spazi territoriali contigui al mare e interni, al fine di realizzare numerose lottizzazioni per insediamenti turistici, nei centri di Olia Speciosa, Camisa, e San Pietro a Castiadas, ad Alghero e nella Costa Verde, per complessivi altri 1.800 ettari; e che lo stesso Ente di sviluppo ha concesso in locazione a privati cittadini, non aventi alcun rapporto diretto con l'attività agricola, oltre 560 case coloniche; che inoltre l'Ente di sviluppo sta procedendo al taglio dei frangivento insediati nei terreni dei contadini e dell'Ente con una discutibile ripartizione del ricavato delle vendite del legname;

RITENUTO che gli atti di permuta dei terreni e la cessione delle case coloniche, non finalizzate agli obiettivi della riforma agraria, sono in contrasto con gli indirizzi della programmazione organica di valorizzazione territoriale delle risorse locali e con la legge di istituzione dell'Ente stesso;

CONVINTO che ogni azione svolta in contrasto con le finalità della riforma agraria e gli obiettivi della programmazione organica dello sviluppo economico e sociale pregiudica le scelte e gli indirizzi di valorizzazione territoriale delle risorse locali

impegna la Giunta regionale

a dare precise disposizioni all'Ente di sviluppo di sospendere immediatamente ogni atto di permuta di terreni, messi in essere tramite la Società bonifiche sarde, a revocare altresì qualsiasi atto di cessione delle case coloniche, nonché a sospendere il taglio e la vendita della legna ricavata dall'abbattimento dei frangivento;

dà mandato

alla Commissione agricoltura di svolgere una approfondita indagine nei confronti dell'Ente di Sviluppo e della Società bonifiche sarde, in ordine ai problemi sopra citati, e di riferire al

Consiglio entro tre mesi. ". (44)

PRESIDENTE. L'onorevole Maddalon ha facoltà di illustrare la mozione.

MADDALON (P.C.I.). Onorevoli colleghi, la nostra mozione giunge in Consiglio, con un ritardo di 20 mesi.

Noi non possiamo non rilevare, ancora una volta, che la Giunta regionale non risponde in tempi ragionevoli a problemi che vengono sollevati dalle mozioni o dalle interpellanze. Il nostro Gruppo, con la mozione di cui trattasi, ha posto sostanzialmente tre questioni. Prima questione è quella relativa alla concessione di terreni di proprietà dell'ente di sviluppo alla Società Bonifiche Sarde; seconda questione la concessione a privati di case coloniche e di altri immobili di proprietà dello stesso ente; terza questione l'abbattimento e la vendita dei frangivento esistenti al confine o addirittura all'interno dei terreni di proprietà degli assegnatari.

Per quanto riguarda il primo punto, e cioè la concessione di terreni di proprietà dell'ente di sviluppo alla Società Bonifiche Sarde, bisogna rilevare che tale proprietà è stata creata dallo stesso ente di sviluppo, il quale possiede il 95 per cento delle azioni, mentre la Società Bonifiche Sarde ne possiede appena il 5 per cento. Cioè si tratta di una Società voluta dallo stesso Ente di Sviluppo. Attraverso questi espedienti giuridici si procede a una serie di permutate di terreni, che spesso con la riforma non hanno nulla a che vedere. Attraverso questa finzione giuridica, la SBS (da non confondere con la mortadella SBA) d'intesa con l'ente di sviluppo ha effettuato dal periodo della sua costituzione centinaia di permutate di terreni, spesso terreni ottimi, contigui al mare, o all'interno, al fine di realizzare numerose lottizzazioni per insediamenti turistici o urbani nelle varie zone e centri dell'Isola e in particolare nei centri di Olia Speciosa, di Camisa, di S. Pietro in Castiadas e nella Costa Verde, per oltre 1.800 ettari, nel Comune di Alghero, per oltre 1.600 ettari. Spesso queste operazioni erano pilotate da gruppi finanziari e da società interessate ad insediamenti turistici, o ancora

con la complicità di certe amministrazioni comunali.

Ci permettiamo così di citare una di queste perle che io ho avuto modo di seguire da vicino, per quanto riguarda una operazione tutt'ora in atto, oltre che nelle zone che ho già indicato, nella borgata di S.Maria la Palma.

Nel 1972 l'Ente di sviluppo, che era il proprietario, presentava all'amministrazione comunale di Alghero un piano di lottizzazione, per consentire agli assegnatari e lavoratori della zona di costruirsi le case. Dopo cinque anni, finalmente l'amministrazione comunale riesce a varare un piano, indica un piano di zona della 167, vedi caso però non più in terreni buoni dove si poteva edificare a costi bassi, ma in una zona impervia, rocciosa; inoltre, nello stesso tempo, quei terreni che ieri erano dell'ET FAS, all'improvviso diventano di proprietà della Società Bonifiche Sarde, la quale chiede a questi 120 soci delle cooperative delle zone di bonifica: lo volete quel terreno? Ve lo diamo, ma lo pagate a 5.000 lire al metro quadro.

Ecco così esemplificata una delle tipiche operazioni che pongono in essere certi strumenti dell'ente e della Società Bonifiche Sarde.

Ma noi potremmo continuare ad esaminare una serie di altri casi per dimostrare che hanno una fantasia veramente fertile circa il concetto della utilizzazione del territorio nell'interesse della collettività.

Ma devo anche dire qualcosa di più e di diverso riguardo ai rapporti tra l'Ente di Sviluppo, la Società Bonifiche Sarde e la Regione. Come l'Assessore e i colleghi sanno molto bene, con la legge del 30 aprile '76 numero 386, recante norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo, il Presidente della Giunta regionale, ha nominato a suo tempo il commissario dell'Ente di Sviluppo, che in base alle stesse norme di legge e dei rapporti che si sono instaurati tra l'Ente stesso e la Società Bonifiche Sarde, è di diritto il presidente della stessa Società Bonifiche Sarde.

Ma, in questo caso, per ragioni che a noi sfuggono in questo momento, o per taciti accordi tra l'ex presidente dell'Ente di

sviluppo e la Giunta regionale, questo ex presidente dell'Ente Sardo è tutt'ora presidente della Società Bonifiche Sarde.

Chiediamo alla Giunta di conoscere le ragioni, i motivi per i quali questo signore è tutt'ora presidente di questa Società. Non credo che ci voglia molta fantasia ...

USAI (P.C.I.). Chi è?

MADDALON (P.C.I.). Mi pare un certo Garzia. Non conosciamo le ragioni, ma possiamo comprenderle. Questo signore resta comunque a nostro avviso illegalmente alla direzione di questa Società, non comprendiamo le ragioni per le quali la Giunta non abbia ancora adottato alcun provvedimento nei suoi confronti. Ci risulta anche da informazioni, la Giunta ci dirà se è vero o se non è vero, che nonostante non abbia più titolo pare continui a servirsi degli uffici e dei mezzi della Società Bonifiche Sarde, posti in Roma.

Ora non c'è dubbio che in tutti questi anni (esattamente trenta) la fantasia di certi dirigenti di questi enti è talmente sviluppata che non si è compreso quale interesse abbia la Regione sarda, l'Ente di sviluppo con un ufficio non dell'Ente di sviluppo ma della Società Bonifiche Sarde in Roma; probabilmente è spiegabile perché lì si può avere l'autista, la dattilografa, la macchina, tutta una serie di servizi, il telefono, e perché no, altre comodità che noi non conosciamo ma che paga la collettività.

Adesso passiamo così, proprio per non allungare i tempi, ad esaminare la seconda questione posta dalla nostra mozione; anche se non entreremo evidentemente in tutti i particolari, avremo modo di affrontarli in questa e in altra sede. La questione riguarda l'assegnazione di case coloniche, di appartamenti di proprietà dell'Ente di Sviluppo e della Società Bonifiche Sarde, che sono poi dello stesso Ente, a privati cittadini non aventi alcun rapporto con l'attività della riforma; oltre 600 case coloniche risultano assegnate a privati cittadini, ma vi sono altre centinaia di case assegnate in altre zone a diversi cittadini ancora. E queste concessioni risalgono a partire dal 1962-'63, cioè appena

dodici anni dall'entrata in vigore della legge stralcio sulla riforma in Sardegna. Io ho a questo proposito qui un documento di nove cartelle che sarebbe interessante leggere, ma fa parte degli atti che l'Ente di Sviluppo ha trasmesso e che noi respingiamo per quanto riguarda l'addebito l'affermazione fatta nei confronti degli assegnatari che come dice questo signore (che è appunto sempre il signor Garzia il quale quando mandò questa comunicazione era Presidente dell'Ente di Sviluppo) "questi concittadini anziché abitarci dentro la casa ci hanno messo la paglia, evidentemente non erano abituati a vivere in case decenti e quindi hanno preferito vivere ancora nella tenda"; e questa è una espressione usata da questo signore che noi recisamente respingiamo.

Ma così potremmo solo dare qualche idea di questo modo di procedere; ovunque vi siano case ci sono sempre coloro i quali per grazia ricevuta avranno in concessione una casa, la seconda casa, visto che stavamo discutendo fino a poco fa di dare ai cittadini sardi la prima casa. Ad Arborea, per limitarmi solo ad alcune di queste assegnazioni, ve ne sono 23; nel cantiere dell'Etfas di Is Baingius, Marrubiu, sono 6; nel cantiere di Tiria a Oristano altre 3; a Castiadas ci sono diverse assegnazioni, ho persino perso il conto perché ho tre elenchi qui, che sono stati anche pubblicati sulla stampa, e sono anche esse oltre un centinaio. Poi hanno scoperto che ad Alghero, oltre ad essere la "porta d'ora" del turismo sardo, si possono persino trasformare le colonie penali in ambienti che non siano proprio delle galere, ma pare che si possano proprio trasformare in case abbastanza abitabili, accoglienti; ma anche qui tutte le concessioni sono state affidate alla discrezionalità dei dirigenti o dei funzionari dell'ente. Ma qui c'è tutto un discorso che sarebbe interessante, oltre alle assegnazioni varie a persone che non hanno alcun rapporto con l'Ente, che non hanno alcun rapporto soprattutto con l'agricoltura, quando si è passati ad ampliare le maglie poderali, anche qui si sono fatti figli e figliastri. Se era, l'assegnatario, elettore di un determinato partito (si comprende quale) allora poteva avere la

quota del podere e anche la casa colonica; se per pura combinazione era scomunicato, poteva avere la quota del terreno non in assegnazione definitiva, ma come quota integrativa, che in termini linguistici nuovi, moderni, perché anche su questo terreno la scienza ha fatto progressi, la chiamano "riserva": te la danno, poi quando gli fa comodo te la tolgono, ma questo soltanto ai contadini scomunicati.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Non è esatto.

PRESIDENTE. Onorevole Maddalon, non raccolga le interruzioni, perché siamo in ritardo sul ruolino di marcia!

MADDALON (P.C.I.). Vede, potrei raccontare vita e miracoli anche perché noi abbiamo lottato insieme alle forze democratiche per strappare la riforma e l'ho vista sorgere, ho visto sorgere borgata per borgata, casa per casa e posso dirvi tutti i passaggi che si sono verificati, ciò anche perché dirigendo una organizzazione professionale, ho modo di sentire i contadini interessati.

La terza questione, così, per avviarmi a trattare l'ultima parte riguardante la nostra mozione, è il taglio dei frangivento.

Ora, chi conosce (compreso l'Assessore all'urbanistica) il diritto agrario, sa benissimo che non è sufficiente che quell'albero, che cresce venti metri (come i frangivento), sia posto al confine del podere del colono perché (non si sa bene in quale nuova norma) l'Ente si possa appropriare interamente della legna.

Chi conosce appunto queste cose, sa benissimo che, ammesso si tratti di frangivento posti in terreni di proprietà dell'Ente e quindi non assegnati, anche in questi casi poiché il terreno circostante ha subito danni, l'assegnatario ha diritto come minimo a metà del prodotto.

Comunque nella maggior parte dei casi si tratta di frangivento costruiti nei terreni degli assegnatari. Queste possono sembrare delle cose di scarso rilievo, ma tuttavia vanno affrontate per risolverle nel modo migliore.

Allo stato attuale delle cose, la Giunta,

non può più ignorare l'esistenza dell'ente e il modo di atteggiarsi della Società Bonifiche Sarde per il patrimonio dell'Ente di sviluppo. E credo che, in maniera pregiudiziale a tutto il discorso, la Giunta ci debba dire cosa intende fare dell'Ente di Sviluppo, qual è il ruolo dell'Ente, quali controlli intende realmente esercitare sull'Ente di sviluppo, poiché se questi fatti si sono verificati e continuano a verificarsi, evidentemente o la Giunta è assente, o condivide questi atti, o non è in grado di esercitare alcun controllo.

La Giunta deve sciogliere questo nodo che è il nodo centrale, per riportare ordine in tutta la situazione. Contestualmente occorre procedere, evidentemente per fare un discorso più generale, alla ristrutturazione dei vari enti che operano in agricoltura e al decentramento dell'Assessorato all'agricoltura. Non basta dire che abbiamo decentrato o sciolto, tra virgolette, il Ministero dell'Agricoltura a Roma, lasciandogli la direzione; quando poi vediamo accentrato tutto a Cagliari.

L'attuale struttura burocratica dello stesso Ente di Sviluppo e degli altri che operano nel settore dell'agricoltura, rappresentano una remora allo sviluppo serio delle nostre attività produttive.

A questo punto ci sembra opportuno rilevare come la Giunta non abbia svolto azioni di controllo reale nei confronti dell'Ente di Sviluppo. Ma la stessa Giunta era impegnata con l'ordine del giorno numero 119 del luglio '76, a presentare in tempi brevi, entro tre mesi, in Consiglio, la legge della regionalizzazione. *(Interruzioni)*.

PRESIDENTE. Per cortesia, consentite all'oratore di andare avanti.

MADDALON (P.C.I.). Visto che questa legge non è stata presentata, non si è neppure preoccupata di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo, che la legge 30 aprile '76 le consente, in attesa che la Giunta presenti un organico, un disegno di legge per quanto riguarda la regionalizzazione.

Però, intanto cominciamo a dare all'Ente di Sviluppo un suo organo legale di direzione, di gestione, perché è chiaro che chi dirige l'Ente di Sviluppo non è il Commissario, ma sono quelli che vi erano prima, e allora noi abbiamo la necessità, sul piano politico, di vedere chiaro, di nominare il Consiglio di Amministrazione e di procedere, nei tempi più brevi all'adempimento degli obblighi che spettano alla Regione. Per quanto riguarda il patrimonio dell'Ente di Sviluppo, le case coloniche, i terreni non assegnati e non utilizzati e non utilizzabili ai fini agrari, deve essere anch'esso sistemato in modo corrispondente agli interessi della nostra Regione.

Noi siamo preoccupati e desideriamo che il Consiglio e per esso la Giunta, faccia quanto è nel suo potere per impedire qualsiasi saccheggio del patrimonio immobiliare dell'Ente di Sviluppo. Chiunque ne fosse entrato in possesso, attraverso peripezie varie, deve sapere che non può predisporre di quel bene in nessun modo, deve essere il Consiglio a decidere l'utilizzo e la destinazione così come dice l'articolo 11 della legge 386. Capisco che ci sono diverse interpretazioni. L'articolo 11 è abbastanza preciso anche qui e non bisogna equivocare, onorevole Assessore, nel modo più assoluto. La prima parte, il primo comma dell'articolo 11, recita: "che i beni immobiliari". Non voglio adesso andare al Mercato Comune Europeo, a trovare i colleghi che sono in quelle case, lasciatemi almeno continuare a sviluppare ... *(interruzioni)*.

Sì ma sono cittadini che viaggiano, non offenderti, sono cittadini che rimangono, e vengono anche qui, tranquilli e sereni.

Noi riteniamo intanto che ci sono alcune cose abbastanza precise. Dice l'articolo 9: "per le gestioni ulteriori, per il completamento della riforma deve esserci una gestione speciale, un bilancio separato, allegato all'Ente di Sviluppo". Noi lo conosciamo? Il Consiglio lo conosce? E' mai stato presentato in Consiglio? No!

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di non allontanarsi, anche quelli che sono fuori, perché

VII LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

8 MARZO 1978

poi dobbiamo votare le leggi discusse ieri e oggi.

Prego, onorevole Maddalon, continui.

MADDALON (P.C.I.). L'articolo 11 si articola in tre parti fondamentali. La prima riguarda i beni sui quali sono costruite attività produttive, gestite dalle cooperative, ed è pacifico che deve andare in quella direzione. La seconda bisogna vedere, bisogna vedere terreni così a caso, salvo che i dati di cui siamo in possesso siano diversi, però ci risulta che l'Ente di Sviluppo ha circa 20.000 ettari di terreno non utilizzati a fini agrari, perché non trasformabili; mentre la Regione trova difficoltà a reperire terreni da rimboschire, non si comprende per quale ragione questi non vengono acquisiti dalla Regione.

Lo dice l'ultimo comma dell'articolo 11. Non è che ci sia un mistero glorioso in tutta questa storia qui. Sta di fatto che questi terreni restano inutilizzati, o utilizzati male, e la Regione che ha decine di miliardi che non può investire nella forestazione, la disoccupazione che preme, e i terreni sono lì. Certo che ci sono altri terreni. Non so quanti di quelli in questione possano essere considerati forestabili, non spetta a me, spetta alla Giunta, agli organi interni accertare e vedere in quale modo è possibile utilizzarli.

Noi riteniamo che sia legittimo l'intervento della Regione perché si possano evitare ulteriori danni al patrimonio dell'Ente di sviluppo, che è patrimonio della collettività sarda e nazionale.

Dice poi, e si vedrà quale indicazione ne verrà fuori, che molti di questi terreni o di opere possono essere ceduti ai Comuni, poiché conosciamo le varie borgate che vi sono nella nostra Regione e questi beni debbono passare agli enti locali, per evitare di disperdere un patrimonio che è di tutti i lavoratori, di tutti i cittadini.

Noi ci permettiamo, così, di riassumere alcune indicazioni che ci sembrano necessarie ed indispensabili, nonostante una precedente interrogazione e interpellanza presentata alla Giunta e con la quale si era richiesto l'intervento per la revoca delle concessioni, salvo quelle

per attività produttive o per uffici o per assistenza tecnica o di altro tipo, in modo tale che si possa successivamente valutare, in base a precise direttive che saranno emanate dal Consiglio, se dovranno essere riconcesse a questi o ad altri. La seconda questione che riteniamo ora necessario risolvere, è che la Giunta presenti delle proposte organiche complessive per quanto riguarda la destinazione, l'utilizzazione dei beni patrimoniali, le presenti in Commissione e successivamente in Consiglio. Naturalmente bisognerà anche presentare gli elenchi di coloro che hanno avuto, giustamente o ingiustamente, non ci interessa, in concessione questi beni, e lo stato attuale degli immobili.

Terza questione: chiediamo un preciso impegno per la designazione del Presidente della Società Bonifiche Sarde, perché non si comprende ancora per quale ragione sia ancora lui a dirigere la Società Bonifiche Sarde.

Per quanto riguarda la presentazione in Consiglio di una proposta organica in armonia con la legge 30 aprile '76, la 386, a proposito della nomina immediata del Consiglio di amministrazione, in attesa appunto della ristrutturazione e regionalizzazione dell'Ente di sviluppo, in modo tale che intanto si crei uno strumento necessario, e non entriamo qui ad esaminare altre questioni che riguardano finanziamenti, utilizzazioni dell'Ente di sviluppo e così via, che pure è necessario valutare e vedere insieme.

Noi non possiamo permetterci più il lusso di spendere, come si spende in Sardegna, fra l'Ente di sviluppo e Consorzi di Bonifica e i vari Ispettorati agrari, 50 miliardi per l'apparato burocratico, quando nel nostro bilancio ordinario non siamo riusciti ad arrivare con 30 miliardi. Onorevole Assessore, questa è la verità! Non siamo riusciti a toccare i trenta miliardi con i fondi ordinari del nostro bilancio. Ora quando per investimenti produttivi si destinano 30 miliardi in un bilancio, e se ne spendono 50 per l'apparato burocratico vuol dire che questa non è politica, è un'altra cosa che bisogna cambiare radicalmente perché abbiamo il dovere di chiedere che questi investimenti abbiano un carattere produttivo, tenuto conto della speci-

VII LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

8 MARZO 1978

ficità dell'intervento stesso.

Ma vi sono però a proposito dell'Ente, una serie di altre questioni, che riguardano anche gli assegnatari, che non si è capito bene, o meglio, lo abbiamo capito perfettamente: ci sono centinaia di assegnatari che hanno fatto domande in base alla legge di 10 anni fa circa, per riscattare i poderi; l'Ente di sviluppo se le tiene a Cagliari, perché nella misura in cui riscattano il podere, con l'Ente non hanno più alcun rapporto. Quindi probabilmente, questa sarà la concezione di qualcuno che si dice: "se ci mancano questi, non possiamo più giustificare la nostra presenza": ma questo è un ragionamento abbastanza fuori luogo! Vi è una norma di legge che stabilisce il riscatto anticipato e non si capisce per quale ragione si tengano queste pratiche a Cagliari da anni. Possiamo documentarci anche su questo argomento. (*Interruzioni*).

Lo chieda all'Ente, ci sono molti avvocati molto bravi lì, molti funzionari, che potranno dare tutte le informazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Maddalon, se ci sono avvocati bravi o meno non interessa la discussione in questo momento. Andiamo avanti con la illustrazione della mozione.

MADDALON (P.C.I.). Signor Presidente, fa parte dell'argomento che abbiamo in discussione.

PRESIDENTE. La bravura di questi avvocati, no.

MADDALON (P.C.I.). Le pratiche per il riscatto vengono esaminati dagli avvocati dell'Ente.

PRESIDENTE. Il Consiglio non è riunito per esaminare questo. Stia attento, non è pertinente con il tema in discussione la bravura di questi avvocati, soprattutto dopo 50 minuti di intervento. No, per carità continui. Certo ci comprendiamo, onorevole Maddalon!

MADDALON (P.C.I.). Signor Presidente,

noi abbiamo posto all'Assessore all'agricoltura una serie di domande che speriamo possano trovare delle risposte positive, proprio per far cessare delle situazioni anomale, per tutelare gli interessi della collettività sarda, e perché finalmente si incominci a vedere un modo nuovo di governare.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Maddalon.

Ci sono, su argomenti che ritengo analoghi a quello della mozione testé illustrata dall'onorevole Maddalon, due interpellanze.

Una è del '75, a firma Maddalon, Macis, Corrias, Mancosu, Muravera, Melis Egidia sulla partecipazione nazionale azionaria dell'Ente di sviluppo (ETFAS) all'iniziativa proposta dall'"International Lifestock Corporation Italiana S.p.A." di Lugano e la collegata Lifestock Corporation Italiana S.p.A. di Milano per la realizzazione di un centro di allevamento di vitelli.

L'altra è la 237, a firma Usai, Raggio, Mancosu, Melis Egidia sulla cessione di terreni dell'Ente di sviluppo (ETFAS) alla Società Bonifiche Sarde.

Si dia lettura delle due interpellanze.

VIRDIS, *Segretario*:

"I sottoscritti, premesso che con deliberazione n. 12817 del 16 novembre 1973 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di sviluppo (E.T.F.A.S.) con la quale veniva dato mandato al Presidente dello stesso Ente di esaminare la possibilità di partecipazione azionaria del predetto Ente alla iniziativa proposta dalla "International Lifestock Corporation Italiana S.p.A." di Lugano e la collegata "Lifestock International Corporation Italiana S.p.A." di Milano, per la realizzazione di un centro di allevamento per ingrasso di vitelli, nel quadro del "Progetto speciale carni" della Cassa per il Mezzogiorno; rilevato che la partecipazione azionaria dell'Ente di sviluppo sarebbe del 5 per cento, e verrebbe sottoscritta e versata dalla "Italiana Lifestock Corporation" per conto dello stesso Ente, quale compenso per i servizi di as-

sistenza tecnica, mentre alla cooperativa assegnatari di Arborea sarebbe riservata una quota di partecipazione, pari al 5 per cento; accertato che l'Ente di sviluppo ha deciso di concedere alla costituenda società, per la durata di anni 20, circa 800 ettari di terreno posti nell'agro dei Comuni di Palmas Arborea e di Santa Giusta, per un canone annuo di lire 12.000.000, rivalutabili annualmente; constatato che la partecipazione azionaria dell'Ente di sviluppo e della Cooperativa assegnatari di Arborea alla costituenda società, ammonta complessivamente al 10 per cento ed è, quindi, subordinata ai gruppi finanziari e gravemente lesiva degli interessi dei piccoli e medi allevatori i quali, in pratica, non potranno esercitare una effettiva partecipazione e direzione della stessa società; ritenuto che debbano essere promosse ed incoraggiate iniziative tra piccoli e medi allevatori associati in cooperative per la creazione di centri di allevamento e di ingrasso di vitelli o di stalle sociali per un rilancio delle attività zootecniche. Pertanto i sottoscritti interpellano il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore all'agricoltura e foreste per conoscere quali iniziative intendono assumere per far recedere l'Ente di sviluppo dalla partecipazione azionaria della Società International Lifestock Corporation Italiana S.p.A. di Lugano e per favorire, invece, ogni iniziativa degli allevatori associati in cooperativa, al fine di ottenere le provvidenze della Cassa per il mezzogiorno, previste dal "Progetto speciale carni" per lo sviluppo della zootecnia in Sardegna". (168)

"I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore all'agricoltura per sapere se risulta vera la notizia che siano state realizzate, da parte dell'ETFAS con la sua società di comodo, la S.B.S., numerose permuthe che consentiranno a quest'ultima la realizzazione di numerose lottizzazioni nei terreni di Olia Speciosa, Camisa e S. Petro a Castiadas ed in altri punti dell'Isola con conseguenti operazioni clientelari e speculative.

Gli interpellanti desiderano conoscere:

1) se la Giunta regionale sia informata di tali iniziative e se le ha autorizzate;

2) il numero degli ettari sottoposti alla permuta tra Ente di sviluppo - ETFAS e Società bonifiche sarde;

3) l'uso dei terreni, i beneficiari ed il costo di cessione delle aree;

4) chi abbia autorizzato la S.B.S. a recintare sino alla spiaggia i terreni di Cala Sinzia;

5) quale azione si intende svolgere per ridare le case coloniche, attualmente occupate da privati, alle famiglie degli assegnatari". (237)

PRESIDENTE. In considerazione del precedente intervento dell'onorevole Maddalon e tenuto conto che il dibattito, comprendente la discussione della mozione e lo svolgimento delle due interpellanze, può essere unificato per l'affinità degli argomenti, chiederei ai presentatori se intendono rinunciare all'illustrazione delle interpellanze.

MULEDDA (P.C.I.). Rinunciamo.

PRESIDENTE. Va bene, il dibattito proseguirà domani mattina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Norme regionali d'attuazione ed integrazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	50
maggioranza	26
favorevoli	29
contrari	21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Carrus - Chessa - Contu - Corona - Corrias - Erdas - Fadda - Floris Severino - Fran-

VII LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

8 MARZO 1978

cesconi - Frau - Ghinami - Gianoglio - Isola - Isoni - Lippi - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marras - Medde - Melis Antonio - Melis Egidia - Melis Tullio - Monni Pietro - Monni Pietro Serafino - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Nuvoli - Offeddu - Orrù - Puddu Piero - Saba - Schintu - Serra - Sini - Spano - Spina - Tedesco - Usai - Virdis).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Sostituzione degli articoli 2 e 27 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, concernente il fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	51
maggioranza	26
favorevoli	39
contrari	12

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Carrus - Chessa - Contu - Corona - Corrias - Erdas - Fadda - Floris Severino - Francesconi - Frau - Ghinami - Gianoglio - Isola - Isoni - Lippi - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marras - Medde - Melis Antonio - Melis Egidia - Melis Tullio - Monni Pietro - Monni Pietro Serafino - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Nuvoli - Offeddu - Orrù - Puddu Piero - Rojch - Saba - Schintu - Serra - Sini - Spano - Spina - Tedesco - Usai - Virdis).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione

a scrutinio segreto sulla legge regionale 26 ottobre 1977: "Anticipazione al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore del personale dipendente dell'Amministrazione regionale per consentire al medesimo di corrispondere le prestazioni obbligatorie agli aventi diritto", rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	51
maggioranza	26
favorevoli	35
contrari	14

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Carrus - Chessa - Contu - Corona - Corrias - Erdas - Fadda - Floris Severino - Francesconi - Frau - Ghinami - Gianoglio - Isola - Isoni - Lippi - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marras - Medde - Melis Antonio - Melis Egidia - Melis Tullio - Monni Pietro - Monni Pietro Serafino - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Nuvoli - Offeddu - Orrù - Puddu Piero - Rojch - Saba - Schintu - Serra - Sini - Spano - Spina - Tedesco - Usai - Virdis).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 21 e 05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida